

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI



DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI

DOTTORATO IN ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE

**LE NOVITÀ DI BASILEA III E LE IMPLICAZIONI
PER LE BANCHE ITALIANE**

Claudio Locci

XXV Ciclo di Dottorato

Settore disciplinare di appartenenza: SECS-P/11

Tutor: Ch.mo Prof. Roberto Malavasi

Coordinatore del Dottorato: Ch.mo Prof. Andrea Melis

ABSTRACT

La regolamentazione applicativa di Basilea III ha subito numerose modifiche nel corso degli ultimi anni e la recente crisi internazionale ha ulteriormente rallentato l'applicazione della nuova disciplina in tema di vigilanza bancaria.

Nel presente lavoro vengono, innanzitutto, esposte le motivazioni che hanno portato alla nascita di Basilea III - ulteriore evoluzione dei precedenti accordi di Basilea I e II - e le possibili ripercussioni operative e strategiche per le banche. I provvedimenti derivano da alcune fondamentali criticità emerse dalla regolamentazione precedentemente in vigore così sintetizzabili:

- Gran parte delle banche che hanno subito ingenti perdite durante la crisi o che sono state salvate da interventi statali presentavano un coefficiente patrimoniale largamente al di sopra di quello minimo imposto da Basilea II. È emerso come non sia sufficiente prevedere una misura quantitativa minima del capitale, ma risulta d'importanza fondamentale anche la relativa composizione qualitativa.
- Per molte grandi banche internazionali che indicavano valori di capitale in linea con i coefficienti patrimoniali minimi, si osservavano peculiari livelli di leva finanziaria.
- Il calcolo e gli adempimenti degli obblighi di capitale risultavano potenzialmente in grado di accentuare le fluttuazioni positive, ma soprattutto negative dell'economia durante l'inevitabile alternarsi delle fasi congiunturali del ciclo economico (prociclicità).

- Numerose *big bank*, abituate a contare sull'elevata liquidità del mercato interbancario, sono riuscite a superare la crisi solo grazie alle pesanti iniezioni di liquidità a basso costo poste in essere dalle banche centrali.
- Nel corso della crisi finanziaria degli ultimi anni diverse istituzioni finanziarie "sistemiche" sono state salvate da interventi governativi col timore che un fallimento avrebbe generato una crisi sistemica (*too big to fail*).

In seguito a tutto ciò, le principali novità che il Comitato ha introdotto per affrontare tali debolezze riguardano:

- Nuova definizione quantitativa e, soprattutto, qualitativa del patrimonio di Vigilanza.
- Introduzione dei Buffer di capitale (cd. cuscinetti di liquidità); in quest'ambito rientrano le misure volte a contrastare la possibilità (concreta) di forte prociclicità.
- Monitoraggio dell'armonizzazione dei provvedimenti attuativi nazionali e delle relative implicazioni, anche per gli operatori nazionali.
- Verifica dell'entità del miglioramento delle condizioni di erogazione del credito che derivano dalle più stringenti regole di patrimonializzazione.
- Strumenti per il monitoraggio delle entità dei rischi in caso di crisi globali.

La seconda parte del lavoro (**Capitolo 3**) analizza empiricamente le implicazioni per le banche italiane conseguenti all'entrata in vigore del Nuovo accordo, soprattutto con riferimento ai requisiti del capitale di Vigilanza di base.

INDICE

Abstract.....	2
Indice	4
Introduzione	6
Capitolo 1 - Gli accordi di Basilea: breve analisi del passaggio a Basilea III	8
1.1 La nascita degli accordi di Basilea	8
1.2. La vigilanza bancaria	10
1.3. Il Primo Accordo di Basilea.....	16
1.4. La prima evoluzione a Basilea II	19
1.4.1 La struttura di Basilea II.....	20
1.4.2 Le novità in tema di misurazione del rischio di credito.....	23
1.4.3 Le criticità dell'Accordo e le ricadute sull'attività delle banche e delle imprese	27
Capitolo 2 - Il nuovo accordo di Basilea III	34
2.1. I nuovi requisiti patrimoniali	34
2.1.1. Il capitale	34
2.1.2. I buffer di capitale	36
2.2 I nuovi indici di liquidità e la leva finanziaria	41
2.2.1. La misura di liquidità a breve termine.....	41
2.2.2. La misura di liquidità strutturale	46
2.3. Criticità di Basilea 3 e conseguenze per il sistema creditizio italiano	53
Capitolo 3 - Basilea III: implicazioni per le banche.....	58
3.1 Introduzione.....	58
3.2 La costruzione del campione analizzato	61
3.3 Il patrimonio di vigilanza di base.....	63
3.3.1 I gruppi bancari in difficoltà e gli aiuti di Stato specifici	72
3.4 Il legame fra capitalizzazione di vigilanza, leverage e liquidità	73
3.4.1 Il Leverage	73
3.4.2 La liquidità	76

3.5 L'analisi esplorativa multivariata	79
3.5.1 Risultati e interpretazione	81
3.5.2 La bontà della partizione	85
3.5.3 Riepilogo	86
3.5.4 Appendice statistica	87
Considerazioni conclusive	96
Bibliografia	100

INTRODUZIONE

La recente crisi, che ha colpito il sistema economico globale, ha portato alla luce tutte le criticità della regolamentazione del settore bancario e finanziario fino ad allora vigente. Per assicurare una maggiore stabilità del sistema finanziario il Comitato di Basilea ha proceduto ad una severa revisione del quadro prudenziale in modo da ridurre le probabilità di nuove crisi.

La riforma della normativa internazionale di vigilanza, nota come Basilea III, è destinata a modificare in profondità il funzionamento delle banche, il loro rapporto col mercato e la loro redditività. Ciò è ancora più evidente a seguito delle recenti richieste di un ulteriore rafforzamento patrimoniale formulate dall'*European Banking Authority* (Eba) alla fine del 2011. L'adeguamento ai nuovi requisiti di capitale rappresenta un percorso non facile per molte banche, anche alla luce delle questioni che si sono venute a creare nell'ambiente creditizio in merito ad un possibile impatto negativo sulla crescita economica, sull'allocazione del credito bancario, sulla possibile penalizzazione dei soggetti meno forti come le famiglie e le piccole-medie imprese. Tali questioni sono particolarmente sentite soprattutto nel nostro Paese, fondato su una struttura produttiva formata per la stragrande maggioranza da imprese di ridotte dimensioni e caratterizzato negli ultimi anni da una crescita economica molto lenta. Per il sistema bancario italiano il compito appare particolarmente impegnativo a motivo delle sue caratterizzazioni dimensionali e operative prevalenti.

Nel presente lavoro, dopo una sintetica esposizione della nascita del primo accordo di Basilea, ci si soffermerà sulle principali criticità del secondo accordo di Basilea (**Capitolo 1**), per arrivare a presentare gli aspetti fondamentali del nuovo Accordo di Basilea III (**Capitolo 2**).

Infine (**Capitolo 3**) si esporranno alcune stime sugli effetti che l'accordo di Basilea III potrebbe determinare sull'operatività dei principali gruppi bancari italiani ed europei. In particolare ci si soffermerà sullo studio dell'adeguatezza del capitale relativamente agli anni 2010, 2011 e 2012.

CAPITOLO 1

GLI ACCORDI DI BASILEA: BREVE ANALISI DEL PASSAGGIO A BASILEA III

1.1 LA NASCITA DEGLI ACCORDI DI BASILEA

Il Comitato di Basilea (in breve Comitato) per la vigilanza bancaria è un organismo di consultazione che si riunisce quattro volte l'anno presso la sede di Basilea (Svizzera), da cui appunto prende il nome. E' stato costituito nel 1974 dai governatori delle banche centrali dei dieci Paesi maggiormente industrializzati (G10) a seguito di uno scandalo finanziario che provocò gravi dissesti nel mercato: il fallimento dell'istituto di credito tedesco Bankhaus Hersatt¹, crisi che fece nascere l'esigenza di un intervento a supporto di un migliore funzionamento e di una maggiore stabilità dei mercati finanziari internazionali. La dichiarazione di fallimento, infatti, provocò pesanti ripercussioni sul mercato obbligazionario, come conseguenza immediata e diretta del

¹ Istituto di credito tedesco di medie dimensioni fallito nel 1974, con sede a Colonia, coinvolto nelle operazioni finanziarie di Michele Sindona. Negli anni '60 si era associato alla Banca Privata Italiana, insieme ad altri istituti di credito europei ed americani quali Finabank di Ginevra, Bankhaus Wolff di Amburgo, Amicor di Zurigo, Continental Illinois di Chicago, l'Istituto Opere Religiose (IOR) del Vaticano, la Franklin Bank ed il Banco Ambrosiano. Operava principalmente negli Stati Uniti.

default, e si generò un preoccupante effetto domino² che destabilizzò l'intero sistema finanziario.

Gli obiettivi del Comitato di Basilea sono principalmente tre:

1. estendere la regolamentazione di vigilanza a tutte le istituzioni bancarie nel maggior numero possibile di Paesi;
2. rendere sempre più efficace la stessa regolamentazione di vigilanza bancaria, al fine di assicurare una concreta stabilità al sistema complessivo;
3. coordinare le autorità di vigilanza nazionali.

Il Comitato di Basilea opera presso la Banca per i Regolamenti Internazionali³ (*Bank for International Settlements*, BIS), il quale fornisce assistenza finanziaria e regolamentare alle banche centrali e si occupa di cooperazione monetaria e finanziaria a livello internazionale. Il Comitato non possiede alcun potere di autorità sovranazionale, e i documenti e gli accordi prodotti non hanno alcun valore legale. Esso formula, piuttosto, delle linee guida comuni e delle “*Best Practices*” che dovranno essere poi accettate e recepite dalle singole autorità nazionali. Dal 1988 rivolge il proprio lavoro principalmente verso il problema dell'adeguatezza patrimoniale delle banche, proponendo il primo Accordo di Basilea (c.d. **Basilea**). Punto centrale di tale accordo è il tema della vigilanza bancaria.

² La Herstatt non fu l'unica banca coinvolta dalla crisi finanziaria provocata dall'alleanza con Sindona: nel 1973 si ebbe il fallimento della U.S. National Bank of San Diego, nel 1974 quelli della Franklin National Bank e della Banca Privata Italiana.

³ La BIS è un'organizzazione internazionale con sede a Basilea fondata nel 1930 in attuazione del “*Piano Young*”. Rappresenta la più importante istituzione finanziaria internazionale.

1.2. LA VIGILANZA BANCARIA

Alle origini della disciplina sul sistema bancario la vigilanza pubblica sulle banche in Italia, ma anche nella maggior parte dei paesi industrializzati, è stata caratterizzata dall'imposizione di divieti all'operatività e da misure di tipo strutturale. L'impianto di vigilanza stabilito con la Legge bancaria del 1936 si basava, principalmente, su vincoli di specializzazione all'attività degli intermediari, come la distinzione soggettiva fra banche operanti a breve termine e banche che potevano svolgere attività a medio e a lungo termine, le restrizioni alla libera composizione del portafoglio bancario⁴. Altro principio fondamentale nell'assetto dei controlli pubblici stabiliti nei primi anni Trenta, anche se non espressamente citato, era la separatezza fra banca e industria, in considerazione del peso che i pericolosi intrecci partecipativi fra il settore bancario e quello industriale avevano avuto nella grande Depressione del 1929.

In questo contesto, grande rilievo avevano gli interventi di tipo strutturale, fra cui si ricordano i limiti alla costituzione di nuove banche e all'apertura di sportelli. In passato, infatti, le autorità creditizie hanno adottato criteri molto restrittivi nel rilascio delle autorizzazioni alla costituzione; nel 1966 era stato stabilito un blocco delle autorizzazioni, che nel maggio del 1971 era stato revocato solo limitatamente alla costituzione di Casse Rurali e Artigiane, ossia di piccole banche in forma di cooperative. Inoltre, le Autorità hanno per lungo tempo utilizzato il potere autorizzativo prescritto dalla Legge bancaria del 1936 per l'apertura di sportelli, allo scopo di regolare l'espansione territoriale delle banche.

Dagli anni Ottanta gli strumenti di vigilanza sugli intermediari bancari hanno subito cambiamenti rilevanti. Alcuni controlli strutturali sono stati attenuati e hanno

⁴ Massimale agli impieghi e vincolo di portafoglio.

perso gran parte della loro precedente importanza. In tal senso, si ricorda, in primo luogo, l'evoluzione della disciplina relativa all'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e all'apertura di sportelli. Attraverso la limitazione della discrezionalità delle autorità di vigilanza in queste materie è stata accresciuta la possibilità di accesso al mercato e di espansione territoriale delle banche. La politica di vigilanza nei confronti dell'insediamento di nuove banche e di apertura di sportelli è cambiata in maniera significativa in occasione del recepimento, con il D.P.R. n. 350/1985, della Prima Direttiva Banche (77/780/CEE). In particolare, quest'ultima stabiliva che le autorità creditizie di ciascun paese, nel valutare le domande di costituzione di enti creditizi, non dovevano tenere conto del bisogno economico del mercato. Le Autorità italiane hanno applicato tale principio anche all'insediamento di sportelli a partire dal marzo 1990 con alcuni provvedimenti con cui è stato introdotto il principio del silenzio-assenso sotto il profilo procedurale ed è stato circoscritto il potere della Banca d'Italia di negare l'autorizzazione ai casi in cui i programmi di espansione territoriale delle banche non risultassero compatibili con le condizioni tecnico-organizzative aziendali. Quest'impostazione fu poi recepita nell'art. 15 del Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia⁵ (di seguito indicato come T.U.B.) che garantisce la libertà delle banche nella scelta dell'articolazione territoriale.

Altri limiti, come la specializzazione temporale, sono stati prima resi meno rigidi e poi completamente cancellati. La specializzazione temporale in Italia è stata abrogata nel 1992 con il decreto di recepimento⁶ della Seconda Direttiva Banche (89/646/CEE). Gli strumenti che incidevano sulla composizione del portafoglio delle banche, che già nel precedente contesto normativo trovavano spiegazione sul piano della politica monetaria piuttosto che su quello della vigilanza, sono stati progressivamente abbandonati.

⁵ D. Lgs. n. 385 del 1993.

⁶ D. Lgs. n. 481 del 1992.

Nella seconda metà degli anni Ottanta furono introdotte misure di vigilanza che miravano a controllare il rischio delle banche allo scopo di assicurare la solvibilità delle stesse: in particolare, furono imposte misure di patrimonializzazione minima in rapporto all'operatività. Si tratta del recepimento dei primi indirizzi di vigilanza regolamentare definiti dal Comitato aventi l'obiettivo di favorire la collaborazione fra le autorità nazionali di vigilanza. In particolare, nell'ambito dell'Accordo di Basilea furono introdotte nell'ordinamento italiano regole in tema di patrimonio e di coefficiente di solvibilità.

Secondo la letteratura economica, i coefficienti patrimoniali hanno due obiettivi principali. Il primo è introdurre un «*level playing field*» fra gli intermediari. Infatti, se ogni banca potesse decidere un differente grado di patrimonializzazione, ne discenderebbero livelli differenti dell'attivo, ma livelli diversi di attivo danno luogo nel tempo a un guadagno di quote di mercato da parte delle banche che hanno scelto un grado minore di patrimonializzazione. Ciò spiega perché storicamente l'introduzione su larga scala dei coefficienti patrimoniali sia avvenuta alla fine degli anni Ottanta, nella prospettiva della creazione del mercato unico europeo (1993), e sia proseguita negli anni Novanta, caratterizzati da una sempre maggiore concorrenza tra le banche, in vista della creazione della moneta unica. La fissazione a livello internazionale, da parte delle autorità di vigilanza, di regole uniformi sul patrimonio delle imprese bancarie si è resa necessaria ai fini di evitare una concorrenza al ribasso nella scelta delle regole prudenziali, la quale tende a causare fenomeni di instabilità del sistema bancario.

Il secondo obiettivo delle regole di patrimonializzazione minima è quello di costituire un cuscinetto di sicurezza da utilizzare in caso di perdite. L'individuazione di tale ruolo per il patrimonio non vuol dire che esso rappresenti una garanzia in senso proprio per i creditori a fronte di situazioni di insolvenza dell'impresa bancaria. Gli strumenti che fanno perno sul patrimonio, come il coefficiente di solvibilità, rappresentano un indicatore della solvibilità dell'impresa, intesa come possibilità di

fronteggiare le passività con i valori realizzabili dell'attivo in situazioni di crisi. D'altro canto, anche questa funzione non significa poter prevenire le crisi bancarie.

Infine, va sottolineata anche un'altra possibile funzione dei coefficienti di solvibilità: limitare il *moral hazard* degli azionisti e degli amministratori delle banche.

Come ricorda Capriglione (2010), diversi studi dimostrano come i minimi patrimoniali imposti dai coefficienti possano essere una valida soluzione al problema del *moral hazard*, indotto nella gestione delle banche dalla presenza di un sistema di garanzia dei depositi. I sistemi di garanzia dei depositi contribuiscono a determinare il costo della raccolta e in assenza di una valida garanzia le banche che volessero accrescere il grado di rischio delle loro attività sarebbero costrette a pagare un costo maggiore per aumentare la raccolta, a causa del correlato innalzamento del rischio di mancato rimborso delle passività; al contrario, l'assicurazione dei depositi rende il costo della raccolta indipendente dalle politiche gestionali. Ogni contratto di assicurazione comporta problemi di maggiore propensione al rischio da parte dell'assicurato. La neutralizzazione di questa conseguenza negativa del contratto di assicurazione è complessa in campo bancario e per evitare l'esternalizzazione del rischio connesso all'attività bancaria si rende necessario un controllo da parte dell'assicuratore che costringa l'assicurato a una gestione non eccessivamente rischiosa. I coefficienti patrimoniali limitano, in tali ipotesi, il *moral hazard* degli azionisti, perché aumentano il capitale che essi devono impiegare nelle banche. Imponendo una dotazione minima di patrimonio, i coefficienti costringono gli intermediari a vincoli minimi di autofinanziamento ovvero, in alternativa, a ricorrere al mercato per raccogliere nuove risorse. In assenza di coefficienti patrimoniali, invece, l'incentivo per la banca ad accrescere il grado di rischio dell'attivo di bilancio prevarrebbe anche in sistemi che non prevedano l'assicurazione dei depositi o altre forme di intervento pubblico in caso di crisi delle banche. Basterebbe come contratto di assicurazione degli azionisti, il principio della responsabilità limitata della società. Peraltro, la previsione di strumenti di intervento diretti nelle crisi bancarie affidati al complesso degli intermediari o alla

mano pubblica sposta i costi del fallimento su questi ultimi soggetti. Il coefficiente in questo contesto normativo, quindi, tutela l'interesse pubblico che giustifica i sistemi di garanzia dei depositi ovvero gli interventi nella gestione delle crisi e indirettamente l'interesse dei creditori dell'impresa. Il coefficiente patrimoniale, in definitiva, rappresenta uno dei tasselli della regolamentazione bancaria che tende a effettuare una ripartizione ottima del rischio tra depositanti, azionisti e organi pubblici. E' questa la motivazione principale che li ha, finora, posti al centro della maggior parte degli interventi di regolamentazione internazionale di vigilanza.

Si è assistito nel tempo, quindi, al passaggio da una vigilanza strutturale basata su regole autorizzative, ad una di tipo prudenziale basata sul contenimento dei rischi e sul monitoraggio della stabilità del sistema finanziario. Ancorché quest'evoluzione abbia avuto inizio e sia stata in gran parte realizzata sotto la vigenza della Legge bancaria del 1936 – in virtù dell'ampia discrezionalità che questa legge concedeva alle Autorità creditizie – un'opera di riordino sistematica sul piano normativo del processo evolutivo delle forme dei controlli pubblici sulla banche è stata realizzata con il T.U. B. del 1993. Questo provvedimento legislativo indica espressamente le finalità della vigilanza: la stabilità, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario, la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, nonché l'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. L'indicazione della stabilità come obiettivo di sistema e l'affermazione accanto a quest'ultimo di quelli dell'efficienza e della competitività sanciscono l'evoluzione, anche sul piano normativo, delle forme di vigilanza prima descritta. Queste finalità confermano l'indirizzo legislativo teso alla diminuzione di regole di specializzazione e divieti all'operatività che limitavano la concorrenza fra gli intermediari, e favorevole all'introduzione di regole che stabiliscono un legame fra crescita operativa e mezzi patrimoniali. Nel nuovo sistema di vigilanza, inoltre, è fortemente ridotto il novero delle autorizzazioni sui singoli atti di gestione; le autorità di vigilanza, nel rilascio delle autorizzazioni devono avere di mira la sana e prudente gestione ossia devono verificare, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, la coerenza delle scelte degli intermediari bancari con i principali assetti patrimoniali,

finanziari e organizzativi degli stessi. In quest'impianto normativo, l'esercizio dell'attività di vigilanza viene distinto in tre grandi categorie: vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva (Capriglione, 2003).

Nell'ambito della vigilanza regolamentare, l'art. 53 del T.U.B individua le aree di intervento della disciplina secondaria, o meglio il profilo dell'attività bancaria che può essere oggetto di regolamentazione, piuttosto che gli strumenti di intervento su queste aree; l'identificazione degli strumenti viene affidata alla disciplina secondaria. Il primo posto viene assegnato all'adeguatezza patrimoniale, in coerenza con gli indirizzi internazionali sopra descritti. L'art. 53 del T.U.B. prevede, inoltre, che la Banca d'Italia possa emanare norme dirette a regolare la concentrazione dei rischi, l'organizzazione amministrativa e contabile e le partecipazioni detenibili. La centralità degli strumenti di vigilanza che fanno perno sul patrimonio, infatti, non ha reso superflue altre forme di controlli. Gli stessi documenti prodotti in sede internazionale in occasione dell'adozione delle regole sui coefficienti patrimoniali precisano, infatti, che l'adeguatezza patrimoniale è importante, ma rimane solo uno dei fattori da considerare per la valutazione della solidità di una banca.

L'evoluzione degli strumenti di vigilanza ha segnato un maggiore rispetto delle scelte imprenditoriali delle banche. La fissazione di vincoli di bilancio, stabiliti in via generale e preventiva, e non più caso per caso, consente all'imprenditore bancario di effettuare in autonomia le singole decisioni di gestione nel rispetto dei vincoli generali. Anche il concetto di adeguatezza patrimoniale indica che l'obiettivo delle autorità di vigilanza non è quello di individuare un ammontare ottimo di patrimonio nella gestione bancaria, compito che resta affidato alle valutazioni dei responsabili organi amministrativi della società bancaria, ma di stabilire un livello al di sotto del quale non si ritiene che la banca debba operare alla luce delle caratteristiche dell'attivo.

Rispetto all'impianto dei controlli stabilito nel 1993, gli strumenti di vigilanza prudenziale sono stati meglio definiti e implementati negli ultimi cinque lustri. L'evoluzione nelle forme della vigilanza è stata, peraltro, oggetto di ampia opera di

modifica e di riassetto sistematico con l'Accordo di Basilea, noto come Basilea 2 (cfr. par. 1.4).

Figura 1.1 – L'evoluzione della vigilanza bancaria italiana sino a Basilea I

Regolamentazione	Organismi	Eventi
Legge bancaria 1936		1929 Grande Depressione
	1930 Fondazione della BIS	
	1974 Nasce Comitato di Basilea	
1985 Recepimento Prima Direttiva Banche (77/780/CEE)		
1988: Accordo Basilea I		
1992 Recepimento Seconda Direttiva Banche (89/646/CEE).		1992 Nascita Unione Europea
1993 Emanazione T.U.B.		
		1999-2002 Istituzione Eurozona

Fonte: nostra elaborazione

1.3. IL PRIMO ACCORDO DI BASILEA

Basilea I è stato il primo tentativo di regolamentazione generale del sistema bancario. Verso la fine degli anni Ottanta il settore bancario era arrivato ad un livello di competitività non compatibile con la limitatezza della normativa di riferimento; la normativa sull'adeguatezza patrimoniale fu quindi introdotta come strumento volto a disegnare una sorta di "crescita controllata" dell'intermediazione creditizia e finanziaria.

Gli accordi di Basilea I del 1988 ai quali, nel tempo, hanno aderito poi oltre 100 Paesi si fondavano su alcuni semplici principi di base:

- Ogni attività intrapresa da una impresa finanziaria comporta l'assunzione di un certo grado di rischio. Il rischio veniva distinto in due componenti: di credito, se legato all'inadempienza della controparte nel soddisfare un obbligo contrattuale, ovvero di mercato (introdotto dal Comitato solo nel 1996 con uno specifico emendamento) se legato alla possibilità di perdite dovute a variazioni dei prezzi delle attività finanziarie intermedie.
- Il rischio deve essere quantificato e supportato da un adeguato livello di capitale di Vigilanza.

La semplice logica a fondamento di Basilea I prevedeva, dunque, che qualora si volesse incrementare l'attivo e con esso anche il livello medio di rischio assunto, si rendeva necessario tenere a riserva una maggiore quantità di patrimonio di Vigilanza (risorsa onerosa per l'impresa bancaria poiché priva di rendimento). Alla base del calcolo di rischio di credito vi era la formula:

$$\frac{\text{Patrimonio di Vigilanza}}{\text{Attivo ponderato}} \geq 8\%$$

Il sistema di ponderazione dell'attivo si basava esclusivamente su 5 coefficienti così come indicati in **Tavola 1.1**.

Tavola 1.1 – Sistema di ponderazione del rischio di credito	
0%	Attività verso i Governi centrali, banche centrali e Unione Europea
20%	Attività verso enti pubblici, banche e imprese di investimento
50%	crediti ipotecari e operazioni di leasing su immobili
100%	Attività del settore privato
200%	partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi
<i>Fonte: Comitato di Basilea</i>	

L'Accordo del 1988 è rimasto in vigore per quasi due decenni grazie alla sua **semplicità teorica e applicativa**. Tuttavia, con il passare del tempo, esso ha iniziato a mostrare evidenti limiti. Infatti, nel calcolo del patrimonio di vigilanza da accantonare la ponderazione dell'attivo avveniva considerando esclusivamente il rischio di credito, senza considerare gli altri tipi di rischio e le misure di quest'ultimo erano troppo poco differenziate, non creando quindi un legame veritiero e corretto tra rischio di insolvenza specifico di una controparte e quota di patrimonio da accantonare. Con questa modalità di regolamentazione prudenziale le banche tendevano a prestare, *ceteris paribus*, a controparti più rischiose che ovviamente garantivano rendimenti più elevati. Inoltre, non veniva presa in considerazione la vita residua del credito quale elemento di diversificazione del rischio: capitava che un credito a 5 anni veniva trattato, da un punto di vista del capitale di vigilanza da detenere ai fini del rischio di credito, come un rischio a 60 giorni.

Basilea I prevedeva un'ulteriore distinzione: i crediti verso banche facenti parte di un Paese OCSE dovevano essere sempre ponderati con un peso del 20%. I crediti concessi a banche di Paesi extra-OCSE, invece, dovevano essere ponderati al 20% solo se aventi scadenza uguale o inferiore l'anno; in caso contrario, per scadenze superiori, la ponderazione da applicare era invece del 100%. Per molti critici (*Reisen, 2001; Griffith-Jones e Spratt, 2001*) tale distinzione tra lungo e breve periodo e tra OCSE/extra-OCSE ha costituito un incentivo per le banche ad effettuare prestiti interbancari a breve termine verso controparti deboli e rischiose e questo è evidenziato anche dal fatto che la maturità media del prestito interbancario è aumentata per i Paesi appena entrati nell'OCSE, come nel caso del Messico (*Kraussl, 2003*). Del resto è stato ben riconosciuto il fatto che proprio il trattamento dei prestiti interbancari sotto Basilea I ai Paesi extra-OCSE è stato causa del rilevante incremento della volatilità dei flussi di capitale in entrata di questi Paesi, considerando che la ponderazione del 20% è ben preferibile, dal punto di vista delle banche che erogano il prestito le quali vedono il proprio patrimonio di vigilanza come un costo da sostenere, rispetto a quella del 100%, causando questo, però, il naturale risultato di un

incremento quantitativo dei prestiti aventi una maturità inferiore alle banche dei mercati emergenti (*Griffith-Jones e Spratt, 2001; Kraussl, 2003*). La problematica era rilevante: una crisi economica o politica in uno di questi Paesi si rifletteva in una riduzione dei flussi di capitale e di conseguenza in rinegoziazioni dei prestiti a breve a tassi di interesse superiori. In definitiva, si può affermare che il sistema di ponderazione dei prestiti interbancari secondo la normativa di Basilea 1 ha portato numerose distorsioni di mercato, incoraggiando i prestiti a breve e al tempo stesso scoraggiando quelli a medio e lungo termine verso banche dei Paesi extra-OCSE. *Reisen (2003)* ha definito tale distorsione come “tallone di Achille del sistema finanziario”. Ciò ha portato, in concorso con altri fattori, alla crisi dei Paesi dell’est asiatico del 1998.

A tutto questo si deve aggiungere che negli anni l’Accordo ha mostrato anche limiti congiunturali essendo mutato il quadro di riferimento ed essendosi evoluti e sviluppati i mercati finanziari, tenendo anche conto che, diversamente da quanto si era presupposto come obiettivo da raggiungere, l’Accordo non contribuì effettivamente alla creazione di un contesto competitivo uniforme.

Nel corso degli anni Novanta il Comitato di Basilea è intervenuto varie volte al fine di aggiornare l’Accordo fino a quando, nel 1999, ha avviato un processo finalizzato alla realizzazione di una nuova regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle banche, fondata su un’analisi maggiormente approfondita della solvibilità della clientela e sulla previsione di differenti metodologie per il calcolo del coefficiente prudenziale.

1.4. LA PRIMA EVOLUZIONE A BASILEA II

Basilea II ha rivisitato in modo sostanziale la disciplina sui requisiti patrimoniali delle banche. In base ad esso, sostanzialmente, le banche dei paesi aderenti, ivi comprese quelle italiane, dovevano accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti, nonché al rischio di mercato e al

rischio operativo a cui sono esposte. Un maggior rischio che si è tradotto, dunque, in più cospicui accantonamenti e, di conseguenza, in più elevati costi di capitale per gli istituti di credito. Per le banche, si è reso necessario classificare i propri clienti in base alla loro rischiosità, attraverso procedure di rating contrassegnate da livelli maggiori di complessità.

Nelle prossime pagine, si analizzeranno, seppure in sintesi, i punti cardine dell'accordo di Basilea II, evidenziando dapprima le ricadute sull'operatività degli istituti di credito e, in secondo luogo, cambiamenti sulle caratteristiche e sulle dinamiche del rapporto banca-impresa.

1.4.1 La struttura di Basilea II


Nel mese di giugno 2004 il Comitato predispose la bozza finale di Basilea II, sottoscritto dai Paesi del G10, e lo ha reso pubblico con un documento intitolato *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*.

Il Comitato prevedeva che i paesi membri dovessero implementare appropriate procedure di adozione nei rispettivi paesi della nuova regolamentazione: il nuovo schema di regolamentazione doveva essere disponibile per l'applicazione a partire dalla fine del 2006. In realtà, poi, è stato necessario attendere un ulteriore anno affinché venissero effettuate simulazioni in relazione all'impatto dei metodi più avanzati di misurazione del rischio sull'attività delle banche. Basilea II, in pratica, è stato applicato dalla fine del 2007.

L'obiettivo fondamentale dei lavori condotti dal Comitato per la revisione dell'Accordo del 1988 è stato elaborare uno schema in grado di rafforzare ulteriormente la solidità e la stabilità del sistema bancario internazionale, mantenendo al tempo stesso una coerenza tale per cui la regolamentazione in materia di adeguatezza patrimoniale non producesse significative distorsioni competitive tra banche attive a livello internazionale. Tra le innovazioni più significative del nuovo schema si ricorda il maggior ricorso alle valutazioni del rischio fornite dai sistemi

interni delle banche quale input per il calcolo dei coefficienti patrimoniali: in pratica, le nuove regole hanno messo a disposizione degli intermediari una pluralità di opzioni per determinare i requisiti patrimoniali, in special modo a fronte del rischio di credito, così da consentire alle banche e alle Autorità di vigilanza dei diversi Paesi di scegliere le metodologie più consone alla loro attività e alla infrastruttura dei mercati finanziari in cui operano. Si è trattato di un notevole passo in avanti, che ha avvicinato le logiche gestionali delle banche alle richieste regolamentari; inoltre il Comitato si era prefisso di permettere un miglior processo comunicativo tra banche, Autorità di vigilanza e il mercato.

Sotto l'aspetto della struttura, Basilea II si articolava su 3 pilastri (**Figura 1.2**).



Nell'ambito del **Primo pilastro** si distinguevano tre tipi di rischio a cui le banche dovevano fornire la necessaria copertura: il rischio di credito, il rischio di mercato e un insieme di altri rischi raggruppati sotto la dizione unica di rischio operativo.

Per quanto riguarda il **Secondo pilastro**, esso presentava i principi fondamentali del controllo prudenziale, delle linee guida per la gestione del rischio, nonché della trasparenza e della responsabilità dell'azione di vigilanza enunciati dal Comitato con riferimento ai rischi bancari, comprese le raccomandazioni in materia di trattamento del rischio di tasso di interesse nel "*banking book*", rischio di credito, rischio operativo, rafforzamento della comunicazione e della cooperazione su base internazionale, cartolarizzazione. In pratica il Comitato riconosceva che l'aumento dei fondi propri non doveva essere considerato come l'unica opzione per affrontare i maggiori rischi cui è esposta la banca. Dovevano, infatti, essere presi in considerazione altri mezzi per far fronte al rischio quali il rafforzamento della gestione del rischio, l'applicazione di limiti interni di esposizione, e il miglioramento dei sistemi e della struttura dei controlli interni. Inoltre, il patrimonio non doveva essere considerato un sostituto per rimediare a procedure di controllo o di gestione del rischio fondamentalmente inadeguate. Per questo motivo il secondo pilastro riportava una serie di principi e linee guida indirizzate alle Autorità di Vigilanza nazionali, al fine di rendere sempre più stringente il rapporto di collaborazione tra le stesse e gli istituti di credito domestici nella definizione, implementazione, verifica e controllo dei sistemi di gestione del rischio adottati.

Infine, il **Terzo pilastro** conteneva la disciplina di mercato e aveva lo scopo di integrare i requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro) e il processo di controllo prudenziale (secondo pilastro) con una migliore comunicazione ed una maggiore trasparenza nei confronti del mercato. Il Comitato mirava a incoraggiare la disciplina di mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che potessero consentire agli operatori di mercato di disporre di informazioni fondamentali sulle modalità di gestione dei rischi, sul patrimonio di

vigilanza a disposizione, sull'esposizione a particolare tipologie di rischi, sui processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza, sulla globale adeguatezza patrimoniale degli intermediari.

1.4.2 Le novità in tema di misurazione del rischio di credito

Con riguardo al rischio di credito, il Comitato individuò innanzitutto tre alternative utilizzabili dalle banche per superare l'allora vigente sistema di requisiti minimi obbligatori:

- un metodo standard, che riconoscesse i rating esterni (giudizi dati da agenzie di rating riconosciute) e le tecniche di mitigazione dei rischi attraverso una più articolata struttura di ponderazione;
- due metodi basati sui rating interni delle banche (*internal rating based o IRB*), ossia fondati sulle valutazioni quantitative e qualitative del rischio di credito sviluppate internamente dalle singole banche, in una versione base e in una versione avanzata.

Il nuovo approccio standard quindi si è fondato sull'utilizzo di rating esterni, che su banche medio-piccole però ha avuto un limitato impatto, e i metodi basati sui rating interni, che hanno un approccio totalmente differente nella misurazione del rischio di credito. Il Comitato, peraltro, ha riconosciuto la superiorità dei rating interni rispetto a quelli esterni: quelli interni, infatti, incorporano le informazioni supplementari a disposizione della banca e non accessibili alle agenzie esterne.

L'applicazione dei metodi IRB aprì però una serie di problematiche non indifferenti relative ai requisiti che i rating interni dovevano soddisfare, affinché potessero essere utilizzati ai fini della determinazione della adeguatezza di capitale. Inoltre, Basilea II prendeva atto del fatto che vi fosse una mancanza di omogeneità nei sistemi di rating delle differenti banche; l'obiettivo, infatti, non era forzare le singole banche verso sistemi comuni, bensì rendere i requisiti di adeguatezza patrimoniale

sempre più congrui alle tecniche di misurazione del rischio utilizzate operativamente dalla banca.

Basilea II, dunque, ha cercato di avvicinare maggiormente il sistema regolamentare di calcolo dei requisiti patrimoniali ai sistemi gestionali utilizzati dalle banche. In pratica Basilea II richiede che le misure di *Probability of Default* (PD) e *Loss Given Default* (LGD) prodotte dai sistemi di rating interni diventino l'input di apposite funzioni matematiche dalle quali determinare il requisito patrimoniale.

Un altro aspetto rilevante è lo stesso concetto di *default*: il Comitato ne ha regolato la definizione, per renderne omogeneo il trattamento nei sistemi di rating che altrimenti avrebbero avuto problemi di validità derivanti dalla discrepanze di trattamento tra le diverse banche. Ai sensi di Basilea II è in default un debitore per il quale si verificano i seguenti eventi:

- la banca considera improbabile che il debitore onori per intero i suoi debiti, senza tenere conto delle azioni di recupero che la banca può porre in essere;
- il debitore è moroso da oltre 90 giorni su una qualunque esposizione.

Le novità nell'approccio alla misurazione di rischio di credito sono stati il riconoscimento delle tecniche di mitigazione del rischio e la possibilità di avvalersi di rating esterni emessi da agenzie riconosciute. L'approccio standard prende in considerazione 12 categorie di esposizioni in bilancio le quali, in particolare, ricalcano diverse probabilità di default. Le esposizioni al rischio di insolvenza del portafoglio al dettaglio, di particolare rilevanza per le banche italiane, sono definite in base a 4 criteri:

- crediti verso individui o imprese di piccola dimensione;
- tipologia del prestito (prestito rotativo, prestito rateali o linea di credito per clientela retail);
- valore unitario delle esposizioni (ingrosso o dettaglio);
- fido complessivo concesso (deve essere comunque inferiore ad 1 milione di euro).


Poiché si tratta di prestiti di limitata dimensione e di bassa correlazione è stato previsto un livello di ponderazione del 75%. Come è facilmente intuibile, l'approccio standard, pur non complicando eccessivamente il calcolo del rischio di credito, amplia il numero delle ponderazioni in base ai rating esterni: al riguardo, tuttavia, occorre sottolineare l'esistenza di una serie di norme limitative relative proprio all'utilizzo di tali rating esterni.

Un altro aspetto interessante è che le imprese prive di rating (in Italia la maggior parte) mantengono una ponderazione del 100% come nella precedente normativa. Al riguardo si deve peraltro notare che gli studi elaborati dal Comitato, hanno dimostrato che per le banche di grandi dimensioni la percentuale di imprese clienti rimaste nella classe di ponderazione del 100% a seguito dell'utilizzo dell'approccio standard, è del 77%, mentre scende al 61% per le banche di piccole dimensioni.

Anche per gli approcci basati sui rating interni occorre preliminarmente individuare le categorie di esposizione a cui possono essere applicati. Sono, infatti, previste sei categorie di esposizione in bilancio. In particolare, l'esposizione verso imprese, è definita come un'obbligazione di debito in capo a società per azioni, società di persone o imprese individuali. Per quanto concerne il calcolo del rischio di credito di un'esposizione secondo questi approcci, occorre osservare che le possibilità e le metodologie di calcolo sono differenti a seconda del tipo di esposizione presa in considerazione. Per quanto attiene i prestiti alle imprese, ai governi e alle banche sono utilizzabili sia l'approccio base (*Foundation approach*), sia l'approccio avanzato (*Advanced approach*). Entrambi richiedono una stima interna della Probabilità di default (PD) attraverso un sistema di rating: tuttavia, se una banca utilizza l'approccio base, tutte le altre componenti necessarie per il calcolo del peso, ossia la LGD, la stima dell'esposizione al rischio di insolvenze (EAD) e la maturità (M), ossia la vita residua dell'esposizione, sono fissate in modo standard dalla normativa. In pratica, la banca che utilizza sistemi di rating interni, secondo l'approccio più semplificato, deve calcolare solo una componente di rischio ed introdurla come input in una formula

matematica prestabilita dallo stesso Accordo. Una banca che invece utilizza il metodo avanzato, deve essere in grado di calcolare tutte le componenti di rischio necessarie per la determinazione del fattore di rischio. Il calcolo del requisito minimo di capitale è poi sostanzialmente identico per le esposizioni verso imprese, verso governi, banche e debitori *retail*: il requisito minimo è sempre l'8% dei *risk weighted assets* (RWA). Per poter adottare un sistema di rating interno ai fini del calcolo dei requisiti di patrimonio, una banca deve rispettare particolari criteri quantitativi e qualitativi. In pratica, il sistema di rating interno di un intermediario deve risultare in linea con quanto effettivamente accade nella realtà (sistema **robusto e coerente**). Un aspetto significativo dei requisiti richiesti al sistema di rating interno, infine, consiste nel fatto che esso debba essere parte integrante del processo di misurazione e gestione del rischio di credito della banca, e che debba svolgere un ruolo fondamentale nei processi di affidamento. In altre parole si è voluto evitare l'utilizzo di sistemi interni, solo ai fini di vigilanza, "staccati" ed indipendenti dai sistemi di misurazione del rischio di credito utilizzati ai fini pratici nella concessione di prestito alle imprese.

Figura 1.3 – Il rischio di credito: Basilea II



Fonte: Comitato di Basilea

1.4.3 Le criticità dell'Accordo e le ricadute sull'attività delle banche e delle imprese

Fin dalla pubblicazione nel 1999 della prima bozza di revisione dell'Accordo di Basilea, una serie considerevole di osservazioni sugli effetti che da esso sono scaturiti sono state effettuate da studiosi, politici, rappresentanti di organi di vigilanza, economisti, imprenditori. Tali osservazioni hanno portato, nel corso degli ultimi anni, a significative ridefinizioni delle regole esposte nella prima bozza. Le principali problematiche incidono sugli aspetti strategici, su quelli gestionali delle banche e sul loro rapporto con le imprese, che indirettamente subiscono l'applicazione di regolamentazioni di tale portata.

La principale preoccupazione di banchieri e imprese era che l'inasprimento dei requisiti patrimoniali a cui le banche divennero soggette potesse influenzare negativamente le condizioni applicate sui prestiti alla clientela e, conseguentemente, un inasprimento delle condizioni applicate sui prestiti. Questo nonostante il Comitato avesse prestato estrema attenzione alla calibrazione dei requisiti secondo criteri meritocratici: Basilea II era nato con l'intento di favorire le banche con portafogli di credito qualitativamente migliori, impegnate nella attività creditizia *retail*, ovvero quelle che sviluppano sistemi di rating tanto robusti da poter accedere all'approccio IRB avanzato. L'impostazione meritocratica delle norme di Basilea II ha reso molto diversificate le ponderazioni delle attività inserite al denominatore del coefficiente di solvibilità, e quindi assoggettate al requisito dell'8%, rispetto a quanto precedentemente in vigore.

Una seconda serie di argomentazioni riguarda l'incidenza della dimensione aziendale sulla scelta che essa deve operare con riferimento all'utilizzazione dell'approccio di misurazione standard del rischio di credito ovvero all'adozione di un sistema interno di rating. Molte banche di limitata dimensione, infatti, non dispongono normalmente di ingenti risorse finanziarie e di un congruo numero di specialisti da impegnare nei gruppi di lavoro che devono occuparsi di generare soluzioni di *internal*

rating; per questi intermediari, quindi, l'approccio standard è, per ovvie ragioni, l'unico ragionevolmente adottabile. Viceversa banche di medie e grandi dimensioni, sono in grado di allocare risorse economiche ed umane in misura adeguata a predisporre efficaci sistemi di rating interno: è chiaro che l'adozione di sistemi interni, purché effettivamente personalizzati e di qualità, consente agli intermediari di effettuare valutazioni creditizie più accurate e può costituire un vantaggio competitivo non trascurabile in un mercato sempre più dinamico. Le banche medio-piccole, costrette ad adottare il modello standard, hanno quindi un requisito di capitale minimo maggiore domandato a causa del metodo utilizzato e sono costrette ad espandere le proprie linee di credito verso debitori meno virtuosi che hanno una classe di rischio più alta, venendosi così a creare un circolo perverso. Secondo Rime (2003 e 2005) una soluzione a questo problema si riscontra negli altri due pilastri dell'Accordo - la supervisione e la disciplina di mercato - che a suo avviso mitigano le inefficienze derivanti dall'applicazione del primo pilastro. Dello stesso parere anche Hakenes e Schnabel (2005), secondo i quali le piccole banche non godono dei benefici derivanti dall'applicazione del metodo IRB, e quindi, a causa dell'aumentata competitività dei grandi istituti di credito, sono costrette, da una parte, ad aumentare il proprio tasso offerto sui depositi per attrarre maggiori fondi, ed, al tempo stesso, ad investire in progetti più rischiosi per cercare di sfruttare tutte le opportunità di investimento che non vengono considerate dalle banche più grandi; tutto questo, però, conduce ad un aumento del rischio aggregato portando, nella peggiore delle ipotesi, alla destabilizzazione del sistema bancario.

Van Roy (2005) considera anche le implicazioni che derivano dall'uso dei rating esterni generati da agenzie internazionali abilitate, ovviamente nell'ambito dell'adozione del metodo standardizzato: nel suo studio dimostra che la differenza che scaturisce nel calcolo del requisito minimo di capitale utilizzando i rating forniti dalle tre principali agenzie (S&P, Moody's e Fitch) per il calcolo del rischio di credito per le medesime controparti è del 6% se si assume che la banca abbia rapporti con

controparti sia aventi un rating che no, ben del 10% se si assume che le controparti abbiano tutte un rating.

Altro problema non di poco conto è quello della prociclicità finanziaria intesa come risposta delle banche a diminuire il credito erogato, nei periodi di rallentamento economico, causa il crescere del rischio medio ed il deterioramento della qualità media della controparte con la potenziale conseguenza di inasprire maggiormente la crisi. Non tutti gli autori sono però concordi su questo punto: secondo Allen e Saunders (2002), fra gli altri, Basilea II avrebbe aumentato il fenomeno della prociclicità (peraltro già insito nel sistema bancario a prescindere da Basilea); dello stesso avviso Kashyap e Stein (2004), secondo i quali il problema della prociclicità del credito in Basilea II verrebbe superato riducendo, nei periodi di recessione, il vincolo dell'8% al 6%.

Altri autori sono di parere totalmente opposto e non rilevano in Basilea II un incentivo alla riduzione del credito come conseguenza della crisi congiunturale. Catarineu, Jackson e Tsocomos (2003), invece, sostengono che il fenomeno del *credit crunch* dipende principalmente dal fatto che le banche scelgono di adottare rating stabili rispetto al ciclo economico, e quindi incorporanti al loro interno un giudizio che guarda anche al futuro, ovvero rating assunti solo sulla base del momento contingente, e quindi molto elevati se assegnati in una fase di crescita economica e per questo favorevoli all'espansione del credito, ma anche bassi e onerosi se assegnati in un periodo di recessione. Nel secondo caso, ovviamente, la prociclicità finanziaria viene esasperata.

Un altro aspetto critico riguarda la scelta, per le banche che hanno adottato il sistema del rating interno, tra l'approccio *Foundation*, più semplificato e che comporta la determinazione della sola probabilità di default, e quello *Advanced* che implica processi di stima più sofisticati; per alcuni intermediari, fra l'altro, il passaggio all'*advanced* è stato progressivo, prevedendo, in primis l'approccio *foundation* come soluzione che consentisse di maturare l'esperienza sufficiente per poi passare al modello *advanced*. Il Comitato, del resto, lascia ampia discrezione alle banche in

merito alla scelta dei sistemi di assegnazione dei rating. Un elemento chiave è la definizione dei segmenti di esposizioni: ad esempio, per i prestiti verso le imprese, i segmenti di clientela sono usualmente individuati sulla base del fatturato. E' tuttavia evidente la soggettività di tale valutazione: la medesima impresa, infatti, a parità di fatturato, potrebbe essere inserita nella categoria *large corporate* di una piccola banca locale ma, nel contempo, essere considerata come impresa medio-piccola da parte di un altro intermediario di grandi dimensioni a cui si rivolge per le sue esigenze di indebitamento. I sistemi di rating, inoltre, possono essere impostati su modelli che fanno uso di un set di variabili di tipo statistico avente complessità e sofisticazione molto diverse; tali sistemi, poi, possono avvalersi in maniera più o meno sostanziale dell'apporto di informazioni qualitative sull'impresa, valorizzando così la conoscenza diretta ed i rapporti banca-impresa.

Alla luce delle considerazioni illustrate è evidente come i sistemi di rating utilizzati possono essere significativamente eterogenei; ciò comporta, per le imprese, non tanto la necessità di identificare e comprendere il funzionamento del singolo meccanismo di assegnazione dei rating, contrassegnato da divergenze non superficiali tra i vari intermediari, ma di individuare più in generale le variabili di input comunemente incorporate nella determinazione del rating del debitore. Le banche, del resto, continuano ad effettuare una attenta analisi fondamentale dell'impresa a cui assegnare il rating: la prima di tale analisi investe lo scenario economico di riferimento, il settore di appartenenza dell'impresa, le strategie aziendali adottate, la struttura economico-finanziaria, l'assetto delle relazioni patrimoniali; la seconda attiene la valutazione dell'andamento delle relazioni dell'impresa di cui si valuterà la correttezza nei rapporti con il sistema bancario e con lo stesso ente erogante. La banca deve pertanto avere la disponibilità di informazioni che, in via continuativa, consentano di cogliere con efficacia e tempestività deterioramenti delle condizioni di solvibilità e di equilibrio finanziario e patrimoniale dell'impresa, nonché eventuali comportamenti anomali da questa posti in essere nella relazione con i soggetti finanziatori. In particolare, l'analisi economico-finanziaria svolta dalla banca costituisce un nodo

cruciale per l'impresa; quest'ultima, infatti, deve acquisire consapevolezza del fatto che l'esigenza di produrre un giudizio di rating che colga pienamente gli sviluppi di medio termine della controparte spingerà le banche non solo a comprendere la situazione e la consistenza attuale delle grandezze economico-finanziarie e ad individuarne il *trend* storico, ma anche a studiarne il prevedibile percorso evolutivo, richiedendo *business plan* e informazioni prospettiche più cospicue ed attendibili rispetto alle prassi operative in vigore.

La scelta delle modalità di assegnazione dei rating potrebbe anche influenzare la strategia organizzativa e commerciale della banca. Negli ultimi anni, infatti, si è assistito, non solo in Italia, ad un chiaro processo di ridefinizione della struttura organizzativa di diverse banche che si è tradotta nella creazione di divisioni *corporate*: in teoria esse dovrebbero permettere agli istituti di credito, anche di maggiori dimensioni, la ricerca della massima prossimità con il cliente, non tanto intesa in senso geografico, ma culturale, ovvero di condivisione di interessi, richieste, esigenze, modalità di offerta dei servizi.

Per quanto attiene l'aspetto organizzativo, l'introduzione delle norme di Basilea II ha inciso sull'attribuzione dei poteri di delibera dei fidi ai diversi livelli gerarchici del personale bancario; tale autonomia, infatti, è tradizionalmente basata sul volume dell'esposizione del cliente e ad un più elevato livello gerarchico corrisponde una maggiore autonomia deliberativa in merito all'ammontare dei fidi concedibili. E' importante anche gestire il possibile conflitto di interesse tra gli obiettivi di chi si occupa della fase commerciale e le logiche del sistema di rating interno: in altre parole, bisogna evitare che le unità operative periferiche siano indotte a forzare i gradi di libertà del sistema in modo da condurre a rating "di comodo", finalizzati all'ottenimento di ritorni economici più significativi.

La prevalente adozione di metodi IRB per la determinazione dei requisiti patrimoniali minimi, contrariamente a quanto si potrebbe intuitivamente pensare, non ha portato ad una sostanziale omogeneizzazione delle condizioni praticate dalle varie

banche. Infatti, diversi sono gli input che, da banca a banca, influenzano la determinazione del *pricing* di una stessa linea di credito per un medesimo cliente. I modelli di *credit risk*, del resto, possono essere molteplici e differentemente calibrati; eterogenei possono essere i sistemi di rating utilizzati, varie le componenti di rischio stimate, e quindi non perfettamente sovrapponibili i giudizi su un medesimo cliente. In definitiva, contrariamente a quanto avvenuto in passato, quando la mancanza di adeguate metodologie di *pricing* portava spesso gli istituti ad applicare condizioni determinate ispirandosi a criteri imitativi, sempre più ogni banca tenta di non discostarsi dalle proprie misurazioni interne con una sorta di irrigidimento commerciale.

Analizzato a grandi linee l'impatto gestionale sull'attività bancaria, in particolare con riferimento all'introduzione di nuove modalità applicative del calcolo del rischio di credito, è fondamentale comprendere come Basilea II abbia influenzato l'attività delle imprese. Rispetto a Basilea I esso ha modificato radicalmente la prospettiva della relazione banca-impresa: lo schema del 1988 non prevedeva un chiaro legame tra patrimonio di vigilanza e risultato della valutazione che la banca effettua in capo alla singola impresa, al punto che il requisito a fronte di prestiti verso debitori *corporate* era sempre del 100%. Con Basilea II il capitale di vigilanza delle banche diventa strettamente collegato alla valutazione che la banca effettua sulla singola impresa. Le imprese, almeno teoricamente, hanno imparato a confrontarsi con le logiche di assegnazione del giudizio di credito della banca e a ricercare le azioni più convenienti da intraprendere per giungere ad un più favorevole giudizio sul proprio merito creditizio. Ma purtroppo, non esistono ricette o meccanismi che permettano automaticamente e immediatamente all'impresa di ottenere rating eccellenti nei confronti di tutte le banche. E' stato peraltro sensato lo sforzo delle imprese più lungimiranti che hanno provato ad individuare strumenti di comprensione e diagnosi che permettano loro di capire quali leve gestionali sia meglio muovere, in base alle loro contingenze e caratteristiche strutturali, per aumentare il proprio merito

creditizio. Questa attività, ancora una volta, è stata facile per società più grandi in termini dimensionali e di disponibilità finanziarie da allocare per quest'attività.

CAPITOLO 2

IL NUOVO ACCORDO DI BASILEA III

Il Nuovo Accordo di Basilea III prevede in sostanza requisiti più stringenti in termini di capitale regolamentato

re, così da accrescere la capacità delle banche di assorbire le perdite in caso di continuità aziendale e non solo in caso di crisi. Sempre in tema di capitale, introduce misure anti-cicliche volte a promuovere l'accantonamento di risorse patrimoniali nelle fasi espansive del ciclo economico, da utilizzare in tempi di crisi congiunturale. Viene rivista e ampliata la gamma dei rischi bancari in seguito alle criticità riscontrate in ambito Basilea II. L'introduzione di indici regolamentari di leveragizzazione bancaria consentirà poi di monitorare lo squilibrio patrimoniale fra capitale proprio e di debito. Altro aspetto riguarda l'introduzione di standard minimi di liquidità strutturale e nel breve periodo. Interventi specifici riguardano anche il secondo pilastro di Basilea II, ovvero il miglioramento degli standard per il processo di controllo prudenziale e il terzo pilastro (informativa al pubblico).

Nel presente Capitolo si descrivono le principali regole introdotte, nonché i possibili scenari per il tessuto economico italiano e le criticità che potrebbero emergere in fase di applicazione del Nuovo Accordo .

2.1. I NUOVI REQUISITI PATRIMONIALI

2.1.1. Il capitale

La revisione regolamentare si è sviluppata lungo più direttrici; tra queste, si evidenziano in particolare le più significative:

- potenziamento della componente *core*, conformemente ai requisiti della permanenza e della capacità di assorbimento delle perdite in continuità d'impresa (*going concern*);
- armonizzazione regolamentare delle deduzioni da apportare al capitale di Vigilanza di base;
- migliore specificazione dei criteri di computabilità, salvaguardando sempre il carattere della permanenza (in tal senso va letto il divieto di clausole *step up* o di altri incentivi al rimborso anticipato per gli strumenti non rientranti nel *Common Equity*);
- semplificazione degli aggregati patrimoniali di Vigilanza;
- rafforzamento della *disclosure* anche per consentire attendibili confronti tra banche di paesi diversi.

Per il *Common Equity*, formato sostanzialmente da azioni ordinarie con relativo sovrapprezzo e da riserve di utili, il *framework* di Basilea 3 prevede una lista di requisiti (in tutto 14) che devono essere soddisfatti congiuntamente per l'inclusione nell'aggregato. In **Tavola 2.1** sono riportati i principali requisiti. Il mancato rispetto di alcuni dei criteri enunciati comporta l'esclusione di tipologie di azioni diffuse nel nostro ordinamento (le azioni di risparmio e quelle privilegiate), a meno che non intervengano modifiche statutarie e conversioni in azioni ordinarie per continuare a computarle. L'impossibilità di ammetterle nel *Common Equity* decorre dal 1° gennaio 2013, con riduzione progressiva dell'importo computabile. Nel TIER 1, oltre al *Common Equity*, sono compresi altri strumenti sempre con capacità di assorbimento delle perdite in continuità d'impresa. Anche per essi sono specificati 14 criteri di computabilità, tra cui si evidenziano le seguenti:

- subordinazione rispetto ai depositi;
- assenza di una data di scadenza;

- piena discrezionalità nel cancellare la distribuzione di dividendi e pagamenti di cedole.

Tavola 2.1 – Principali requisiti del Common Equity ai sensi della normativa di Basilea III

- Permanenza: il valore nominale non ha una scadenza predefinita e non è rimborsato, se non in sede di liquidazione.
- Assenza di comportamenti da parte della banca che generino al momento dell'emissione aspettative di riacquisto, di rimborso o di cancellazione dello strumento.
- Massima subordinazione in caso di liquidazione.
- Piena capacità di assorbimento delle perdite tramite il valore nominale dello strumento.
- Massima flessibilità nei pagamenti: le distribuzioni dei dividendi non sono mai obbligatorie; quando effettuate, avvengono avvalendosi di utili distribuibili e senza alcun legame con l'ammontare versato all'emissione, né sono soggette a limiti contrattuali.
- Non sono ammesse distribuzioni preferenziali anche rispetto ad altri elementi di qualità primaria;

Fonte: Comitato di Basilea

Alcuni dei requisiti introdotti si ripropongono anche per il l'inclusione delle poste all'interno del TIER 2, volto ad assorbire le perdite in caso di crisi (*Gone Concern Capital*): la subordinazione rispetto ai depositi e ai crediti chirografari; il divieto di clausole *step-up* o di altri incentivi al rimborso anticipato.

2.1.2. I buffer di capitale

Con la recessione che ha fatto seguito alla crisi finanziaria è sorto il timore di una possibile e diffusa flessione dell'offerta di credito che potesse aggravare l'economia, già debole. Il Comitato ha così introdotto un insieme di misure volte a mitigare possibili futuri effetti prociclici negativi. La presenza di un reale fenomeno di *credit crunch*

provocato dal periodo economico sfavorevole, ha rappresentato per le Autorità finanziarie il pretesto per modificare e integrare la normativa di Basilea II, evidenziando la necessità per le banche di ulteriori dotazioni patrimoniali al fine di garantire il pieno assorbimento delle perdite ed evitare così condizioni di rigidità operativa. La questione relativa al carattere tendenzialmente prociclico di una normativa che impone l'obbligo di un patrimonio minimo, ha rappresentato un tema su cui molto si è discusso, già dal lontano Primo Accordo. I regolatori erano e sono, quindi, coscienti delle possibili ripercussioni che l'attività di credito delle banche può subire in conseguenza di situazioni di difficoltà derivanti dal rispetto degli obblighi regolamentari di capitale. Già le disposizioni di Basilea II prevedono una serie di elementi finalizzati, almeno nelle intenzioni, ad attenuare le oscillazioni cicliche dei requisiti patrimoniali, provocati dai cambiamenti del profilo di rischio degli attivi. Lo stesso Comitato ha d'altronde ammesso che, con il Nuovo Accordo, la probabile prociclicità del sistema sia un inevitabile costo da pagare per avere una regolamentazione sul patrimonio maggiormente sensibile ai rischi, ovvero che la ciclicità del vincolo di capitale minimo si debba considerare una reazione naturale di qualsiasi normativa che imponga obblighi sui mezzi propri variabili in base a ponderazioni attribuite tramite modelli di rating.

La disciplina sui buffer anticiclici rappresenta, quindi, una parte rilevante di Basilea III, dando risposta alle preoccupazioni più volte espresse dai Leader del G20. A tal fine, il Comitato ha introdotto diverse misure complementari:

- il *capital conservation buffer* (Ccb);
- il *countercyclical capital buffer* (Cccb);
- il *G-SIFI buffer*.

Il **Ccb** è volto ad assicurare che nei periodi favorevoli, le banche accumulino riserve patrimoniali in eccesso rispetto ai requisiti minimi, dalle quali poter attingere nelle fasi di tensione per assorbire le perdite. Il Comitato ha previsto delle semplici regole di accantonamento del capitale definite in modo da evitare il mancato rispetto

dei requisiti patrimoniali minimi. Il Ccb deve essere pari al 2,5% dell'attivo ponderato per il rischio rispetto ai requisiti minimi e deve essere costituito dal *Common Equity Tier 1* (CET 1). Quest'ultimo dev'essere naturalmente utilizzato prioritariamente per soddisfare i requisiti patrimoniali minimi (inclusi quelli relativi al patrimonio di base del 6% e al patrimonio di vigilanza dell'8%) prima di poter contribuire al rispetto del buffer di conservazione del capitale, per evitare il fenomeno del doppio conteggio. Basilea III ha introdotto alcune novità riguardo alle azioni che possono essere intraprese dalle Autorità di vigilanza per costringere le banche a ripristinare il Ccb. Qualora il requisito patrimoniale scenda al di sotto del livello minimo previsto (7%, di cui 4,5% minimo e 2,5% di Ccb), saranno imposti dei vincoli alla distribuzione di capitale, senza intaccare però l'attività operativa della banca. Questi vincoli aumentano man mano che il Ccb si avvicina ai requisiti minimi (**Tavola 2.2**). Inoltre, per evitare che alcune banche operino all'interno dell'intervallo previsto dal Ccb al solo scopo di ottenere un vantaggio competitivo, le Autorità di vigilanza potranno imporre dei limiti temporali alla possibilità per le banche di operare entro l'intervallo del Ccb. In ogni caso gli organi di vigilanza si dovranno assicurare che la gestione del patrimonio delle banche preveda la ricostituzione dei buffer in tempi adeguati.

Tabella 2.2 - Requisiti minimi di conservazione del capitale relativi a una singola banca, in caso di riduzione del Ccb sotto il minimo consentito	
Coefficiente <i>Common Equity Tier 1</i>	Coefficienti minimi di conservazione del capitale (in percentuale degli utili)
4,500 % - 5,125 %	100%
5,125 % - 5,750 %	80%
5,750 % - 6,375 %	60%
6,375 % - 7,000 %	40%
7,000 %	0%
<i>Fonte: Comitato di Basilea</i>	

Il **Cccb** ha lo scopo di evitare che una crescita del credito ritenuta eccessiva dalle autorità nazionali possa portare all'accumulo di rischi sistemici. A differenza del Ccb, si tratta di una misura tipicamente macroprudenziale che sarà attivata dalle Autorità nazionali soltanto in caso di necessità. L'ampiezza del buffer sarà compresa tra 0 e 2,5% delle attività ponderate per il rischio e sarà variabile in funzione delle valutazioni delle Autorità in merito al livello di rischio sistemico. Un documento del Comitato (*Basel Committee on Banking, 2010*) illustra i principi che le Autorità nazionali dovranno seguire per adottare le misure regolamentari relative al buffer. Il buffer per le banche operanti a livello internazionale sarà rappresentato da una media ponderata dei buffer attivati in tutti i paesi verso cui esse presentano esposizioni creditizie. Al fine di fornire alle banche il tempo necessario per adeguarsi a un dato livello di buffer, le Autorità nazionali annunceranno la decisione di innalzare il livello del buffer anticiclico con un preavviso non superiore a 12 mesi. Al contrario, le decisioni delle Autorità nazionali di ridurre il livello del buffer anticiclico entreranno in vigore immediatamente. Il Cccb ha lo stesso meccanismo di funzionamento del Ccb ed è stato introdotto come sua estensione. Infatti, anche i requisiti imposti dal Cccb dovranno essere soddisfatti attraverso il Cet1, ma dopo che i requisiti minimi siano stati soddisfatti. La disciplina prevede che le banche predispongano un "*Capital conservation plan*" e lo sottopongano all'organo di vigilanza entro cinque giorni dalla data in cui realizzano di non essere in grado di rispettare il *Combined buffer*.

Le G-SIFI⁷ sono tenute a dotarsi di una maggiore capacità di assorbimento delle perdite (**G-SIFI buffer**), coerentemente con i maggiori rischi che pongono per il sistema

⁷ Le G-SIFI (*global systemically important financial institutions*) sono i grandi istituti finanziari che, in caso di fallimento, potrebbero avere un impatto rilevante sul sistema economico e finanziario globale (cd. "*too big to fail*"). Gli unici istituti finanziari italiani presenti tra le G-SIFI sono Unicredit (nelle 29 banche) e Generali (nelle 9 assicurazioni).

finanziario. Al fine di determinare quali banche vadano considerate sistemicamente rilevanti, il Comitato ha elaborato una metodologia specifica. I requisiti aggiuntivi di assorbimento delle perdite saranno introdotti mediante l'applicazione graduale di un coefficienti patrimoniali da soddisfare con *Common Equity Tier 1* (CET 1), variabile dall'1 al 2,5%, a seconda della rilevanza sistemica di una banca. La rilevanza sistemica dipende dalla categoria in cui la G-SIFI rientra: il Comitato e il *Financial Stability Board* (FSB) per stilare l'elenco delle banche G-SIFI si sono avvalsi di 5 indicatori (attività globale, dimensione, interconnessione, sostituibilità e complessità) tramite cui hanno creato quattro categorie ognuna corrispondente al requisito patrimoniale minimo aggiuntivo: 1%, 2,5%, 2% e 2,5%. Esiste anche una quinta classe con requisito del 3,5% qualora un'istituzione, appartenente a quella del 2,5%, aumenti la sua rilevanza sistemica. Quest'ultimo parametro tende a scoraggiare le banche ad assumere una rilevanza sistemica ancora maggiore; tale eventualità, infatti, incrementa le problematiche legate al *moral hazard*.

Tavola 2.3 – Riepilogo dei requisiti patrimoniali di Basilea III (quozienti in rapporto al RWA).			
	Common Equity	Tier1 Capital	Total Capital
Requisito minimo	4,5%	6,0%	8,0%
Conservation buffer	2,5%		
Requisito + buffer	7,0	8,5%	10,5%
Countercyclical buffer	0-2,5%		
<i>Fonte: Comitato di Basilea</i>			

2.2 I NUOVI INDICI DI LIQUIDITÀ E LA LEVA FINANZIARIA

La recente crisi, ha mostrato come il rispetto dei soli requisiti patrimoniali non siano sufficienti a garantire stabilità al sistema bancario. Infatti, anche le banche provviste di adeguate dotazioni patrimoniali, sono entrate in difficoltà a causa di una conduzione poco prudente della liquidità. Gli ostacoli principali si sono, infatti, presentati in conseguenza del mancato rispetto dei fondamentali in materia di gestione del rischio di liquidità. Tenuto conto di ciò, il Comitato ha dapprima elaborato il documento *“Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision”* contenente le linee guida per una corretta gestione del cosiddetto rischio di *funding* e ha successivamente introdotto due ulteriori indicatori minimi inerenti la liquidità delle fonti di finanziamento. Essi rispondono a due obiettivi differenti ma complementari:

- il **Liquidity coverage ratio** (LCR) ha, nelle intenzioni, l’obiettivo di misurare la vulnerabilità della banca rispetto a crisi di liquidità nel breve periodo;
- Il **Net Stable Funding Ratio** (NSFR) ha, sempre nelle intenzioni, l’obiettivo di evitare squilibri a lungo termine nella struttura delle scadenze di attivo e passivo, incentivando, a tal proposito, un finanziamento tramite fonti più stabili.

2.2.1. La misura di liquidità a breve termine

L’**indice di copertura della liquidità** (LCR) mira ad assicurare che una banca mantenga un livello adeguato di attività liquide di elevata qualità non vincolate che possano essere convertite in denaro per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità nell’arco di 30 giorni in uno scenario di stress di liquidità particolarmente acuto che deve essere specificato dalle Autorità di vigilanza. Lo stock di attività liquide dovrebbe come minimo consentire alla banca di sopravvivere fino al trentesimo giorno di tale critico scenario, entro il quale si presuppone che possano essere intraprese

appropriate azioni correttive da parte degli organi aziendali e delle Autorità di vigilanza, oppure che la banca possa essere sottoposta a un'ordinata liquidazione.

L'LCR è composto da due elementi:

- il valore dello stock di attività liquide di elevata qualità in condizioni di stress;
- il totale dei deflussi di cassa netti, calcolato secondo definiti parametri di scenario.

L'indicatore, matematicamente, pone rispettivamente al numeratore e al denominatore le componenti appena indicate:

$$\frac{\text{Stock di attività liquide di elevata qualità}}{\text{Totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni successivi}} \geq 1$$

L'LCR è stato costruito facendo riferimento al tradizionale "indice di copertura" della liquidità utilizzate internamente dalle banche per valutare l'esposizione a eventi di liquidità aleatori. Il totale dei deflussi di cassa netti nel caso dell'LCR va calcolato per un orizzonte futuro di 30 giorni di calendario. Il requisito prevede che il rapporto non sia inferiore a 1. Le banche devono soddisfare questo requisito nel continuo e detenere uno stock di attività liquide di elevata qualità non vincolate a copertura di gravi tensioni per la liquidità. Data la tempistica incerta di afflussi e deflussi di cassa, il Comitato si aspetta che le banche e le autorità di vigilanza tengano conto dei potenziali disallineamenti nell'arco del periodo di 30 giorni e assicurino che siano disponibili, dato un unico scenario di stress significativo, attività liquide in quantità sufficiente a soddisfare eventuali scompensi di cassa per l'intero periodo di 30 giorni. Lo scenario per questo indicatore simula la combinazione di uno shock idiosincratico e di mercato che comporti:

- il prelievo di una quota di depositi al dettaglio;
- una parziale perdita della capacità di raccolta all'ingrosso non garantita;

- una parziale perdita della provvista garantita a breve termine relativamente a determinate garanzie e controparti;
- deflussi contrattuali aggiuntivi che discenderebbero da un declassamento fino a tre notch del rating creditizio pubblico della banca, tra cui la costituzione obbligatoria di garanzie;
- un aumento delle volatilità di mercato che influisca sulla qualità delle garanzie o sulla potenziale esposizione futura collegata alle posizioni in derivati e richieda quindi scarti di garanzia (*haircut*) più ampi o garanzie aggiuntive, oppure induca un fabbisogno di liquidità di altra natura;
- utilizzi imprevisti di linee di liquidità e di credito irrevocabili non ancora utilizzate che la banca ha messo a disposizione dei clienti;
- la potenziale necessità per la banca di riacquistare titoli di debito o di onorare obblighi extracontrattuali allo scopo di attenuare il rischio di reputazione.

Questa prova di stress va considerata come un requisito prudenziale minimo per le banche, l'aspettativa del Comitato è che le banche conducano ulteriori prove di stress volte a valutare il livello di liquidità da detenere oltre il livello minimo e costruiscano opportuni scenari in grado di simulare difficoltà per la specifica attività svolta su orizzonti temporali più lunghi di quello contemplato dal presente standard, comunicando alle Autorità di vigilanza i risultati delle prove di stress aggiuntive. Il numeratore dell'LCR (stock di attività liquide di elevata qualità) è definito come l'insieme delle attività liquide *non vincolate*⁸ e di elevata qualità in quantità tale da coprire il totale dei deflussi di cassa netti per un periodo di 30 giorni nello scenario di stress prescritto. Per essere classificate come "attività liquide di elevata qualità", il *framework* prescrive che le stesse debbano essere facilmente liquidabili sui mercati anche in periodi di tensione e, idealmente, stanziabili presso una banca centrale, ma

⁸ Attività che non siano state impegnate (esplicitamente o implicitamente) per fornire a un'operazione forme di assicurazione, garanzia o supporto al credito (credit enhancement).

occorre notare tuttavia che la stanziabilità presso la banca centrale non costituisce di per sé una condizione sufficiente per classificare un'attività fra quelle "liquide di elevata qualità". Le attività liquide di elevata qualità che caratterizzano il numeratore dell'LCR sono state distinte nel *framework* in due categorie quelle di primo livello e quelle di secondo livello. Le attività di primo livello possono costituire una quota illimitata del *pool* di attività liquidabili, sono contabilizzate al valore di mercato e non sono soggette a scarti di garanzia nell'ambito dell'LCR.

Il denominatore dell'LCR (totale dei deflussi di cassa netti) è calcolato come totale dei deflussi di cassa attesi al netto del totale degli afflussi di cassa attesi nell'arco dei 30 giorni di calendario successivi nello scenario di stress specificato. Il totale dei deflussi di cassa attesi è calcolato moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie o tipologie di passività e impegni fuori bilancio per dei tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo, mentre il totale degli afflussi di cassa attesi è ottenuto moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di crediti contrattuali per i tassi ai quali ci si attende che affluiscano nello scenario in esame, fino a un massimo del 75% del totale dei deflussi di cassa attesi.

Tavola 2.4 – Le regole applicabili per il calcolo dei deflussi di cassa lordi	
Categorie di operazioni di provvista garantita in scadenza	Importo da includere nei deflussi di cassa
Garantite da attività di primo livello	0%
Garantite da attività di secondo livello	15%
Effettuate con il soggetto sovrano, la banca centrale o gli ESP della stessa giurisdizione, non garantite da attività di primo o secondo livello; trattamento riservato esclusivamente ai casi di ESP con ponderazione di rischio pari o inferiore al 20%	25%
Altre operazioni di provvista garantita	100%
<i>Fonte: Comitato di Basilea</i>	

Per quello che riguarda gli afflussi di cassa, dalle proposte iniziali in cui si voleva lasciare alla discrezione delle Autorità nazionali decisioni in merito, il Comitato ha deciso poi di esplicitare e definire delle regole che richiedono una approfondita e minuziosa analisi nel prossimo futuro, in particolare per le assunzioni fatte sulle operazioni reverse repo e prestito titoli. Questi nuovi dettagli hanno, infatti, aiutato ad incrementare la simmetria del trattamento di molti strumenti di raccolta oltre che la probabilità di una attuazione coerente tra le varie giurisdizioni. La restrizione posta sugli afflussi totali di cassa, con l'imposizione di un massimale del 75% del totale dei deflussi di cassa attesi, è stata imposta al fine di evitare che le banche dipendano unicamente dagli afflussi attesi in situazioni di crisi e per assicurare inoltre un livello minimo di disponibilità liquide e/o di attività prontamente liquidabili. Per le operazioni PcT attive o di indebitamento in titoli in scadenza garantite da attività di primo livello è stato previsto che la banca deve ipotizzare che siano rinnovate e non diano luogo ad alcun afflusso di cassa (0%). Mentre per le stesse operazioni garantite da attività liquide di secondo livello determineranno afflussi di cassa per il 15% per effetto della riduzione dei fondi erogati a fronte delle garanzie. Sempre per le stesse operazioni che però sono garantite da attività diverse da quelle di primo e di secondo livello il presupposto è che una banca non rinnovi e per questo l'ipotesi è che le venga restituito il 100% della liquidità connessa a tali contratti. Questo trattamento è coerente con le ipotesi delineate per l'erogazione di prestiti garantiti nella sezione dedicata ai deflussi. Una piccola eccezione riguarda il caso in cui le garanzie ottenute attraverso operazioni di PcT attivo, indebitamento in titoli o swap di garanzie che giungono a scadenza nell'orizzonte di 30 giorni, sono riutilizzate (ossia reipotecate) e sono bloccate per 30 o più giorni a copertura di posizioni corte, in questo caso una banca deve ipotizzare che tali operazioni vengano rinnovate e non generino alcun afflusso di cassa (0%), a causa dell'esigenza di continuare a coprire le posizioni corte oppure di riacquistare i titoli coinvolti. Interessanti sono le prescrizioni sulle linea di credito, linea di liquidità o altra facilitazione di finanziamento eventuale che la banca detenga presso altre istituzioni per propri fini. A queste è stato assegnato un

coefficiente dello 0% in quanto si presume che in questo scenario non debbano essere considerati gli afflussi relativi a tali poste essenzialmente per due motivi:

- ridurre il rischio di contagio (per cui l'insufficienza di liquidità presso una banca provoca scompensi in altre banche);
- rispecchiare il rischio che altre banche potrebbero non essere nella posizione di onorare le linee di credito e potrebbero decidere di incorrere nel rischio legale e reputazionale collegato alla mancata osservanza dell'impegno e questo pur di poter preservare la propria liquidità e/o ridurre l'esposizione nei confronti della banca richiedente.

Per le altre tipologie di operazioni, garantite e non, il Comitato ha stabilito che il tasso di afflusso sarà determinato in base alla controparte. Al fine di rispecchiare l'esigenza di una banca di effettuare in via continuativa la generazione e/o il rinnovo di prestiti con tipologie diverse di controparti, anche in periodi di stress, si applica una serie di limiti agli afflussi contrattuali per tipo di controparte. Nel considerare il pagamento dei prestiti, la banca deve tenere conto esclusivamente degli afflussi provenienti da prestiti totalmente *in bonis*.

2.2.2. La misura di liquidità strutturale

Il Comitato ha elaborato un indicatore strutturale, il **Net Stable Funding Ratio** (NSFR) che ha derivato dalle metodologie delle "attività liquide nette" e del "capitale monetario" tradizionalmente utilizzate dalle banche operanti su scala internazionale, dagli analisti bancari e dalle agenzie di rating. Il Comitato stabilisce un ammontare minimo accettabile di raccolta stabile basato sulle caratteristiche di liquidità delle attività e delle operazioni di una banca su un orizzonte temporale di un anno. L'obiettivo principale è promuovere un maggiore ricorso al finanziamento a medio e lungo termine delle attività e delle operazioni svolte dalle organizzazioni bancarie ed in questo senso l'NSFR è inteso come meccanismo minimo di attuazione, volto a integrare l'LCR e a rafforzare altre iniziative prudenziali promuovendo una modifica

strutturale dei profili di rischio di liquidità degli intermediari finanziari per evitare disallineamenti nella raccolta a breve termine e favorire un finanziamento più stabile e a più lungo termine delle attività e delle operazioni. In particolare, il requisito è strutturato in modo da assicurare che le attività a lungo termine siano finanziate con almeno un importo minimo di passività stabili riguardo ai rispettivi profili di rischio di liquidità. La prospettiva è quella di limitare l'eccessivo ricorso alla raccolta all'ingrosso a breve termine in periodi di abbondante liquidità di mercato per incoraggiare una migliore valutazione del rischio di liquidità basata su tutte le poste in bilancio e fuori bilancio. Questo permette inoltre di controbilanciare gli incentivi che le istituzioni avrebbero nel finanziare il rispettivo stock di attività liquide con fondi a breve termine che giungono a scadenza immediatamente dopo l'orizzonte di 30 giorni previsto dall'LCR. L'indicatore è definito come il rapporto tra l'ammontare disponibile di provvista stabile e l'ammontare obbligatorio di provvista stabile:

$$\frac{\text{Ammontare disponibile di provvista stabile}}{\text{Ammontare obbligatorio di provvista stabile}} \geq 1$$

Nel calcolare l'ammontare delle attività cui dovrebbero corrispondere fonti stabili di raccolta, la metodologia prevede importi obbligatori di finanziamento stabile per tutte le attività e i titoli illiquidi detenuti, indipendentemente dal loro trattamento contabile. Sono inoltre richieste fonti di provvista stabili aggiuntive a sostegno quantomeno di una modesta quota del potenziale fabbisogno di liquidità derivante da impegni ed esposizioni eventuali fuori bilancio (off-balance sheet, OBS). Per provvista stabile s'intendono i tipi e gli importi di capitale di rischio e di prestito che si ritiene costituiscano fonti affidabili di fondi su un orizzonte temporale di un anno in condizioni di stress prolungato. L'ammontare obbligatorio di tale provvista per una data istituzione dipende dalle caratteristiche di liquidità delle varie tipologie di attività detenute, di esposizioni eventuali OBS assunte e/o di operazioni svolte dall'istituzione.

La provvista stabile disponibile (*Available Stable Funding, ASF*) corrisponde all'ammontare ponderato di diverse voci (**Tavola 2.5**). L'obiettivo del requisito è assicurare che una provvista stabile su base continuativa, consenta la sopravvivenza dell'entità per oltre un anno in uno scenario prolungato di stress specifico all'impresa, nel quale la banca subisca i seguenti eventi, di cui investitori e clienti siano al corrente:

- un calo significativo della redditività o della solvibilità derivante da un aumento delle esposizioni ai rischi di credito, di mercato od operativi e/o ad altri rischi;
- un potenziale declassamento del rating assegnato a titoli di debito, controparti o depositi da parte di un'agenzia di valutazione riconosciuta a livello nazionale;
- un evento di rilievo che metta in dubbio la reputazione o il merito di credito dell'istituzione.

Tavola 2.5 - Componenti della provvista stabile disponibile (ASF) e fattori associati	
Fattore ASF	Componenti della categoria ASF
100%	<ul style="list-style-type: none"> • Ammontare complessivo del patrimonio, compresi il Tier 1 e il Tier 2 in base alle definizioni della vigente regolamentazione internazionale del capitale emessa dal Comitato⁹. • Azioni privilegiate e altri strumenti di capitale eccedenti l'importo computabile nel Tier 2 con vita residua effettiva pari o superiore a un anno, considerando eventuali opzioni esplicite o implicite che riducano la scadenza attesa a meno di un anno. • Ammontare complessivo dei prestiti contratti e delle passività (compresi i depositi a termine) garantiti e non garantiti con vita residua effettiva pari o superiore a un anno, a esclusione degli strumenti con opzioni esplicite o implicite che riducano la scadenza attesa a meno di un anno. Tali opzioni

⁹ Il patrimonio di base e supplementare (Tier 1 e Tier 2) è considerato al netto delle deduzioni. Le poste già dedotte dal patrimonio possono essere esonerate dal ricevere un fattore di provvista stabile obbligatoria.

Tavola 2.5 - Componenti della provvista stabile disponibile (ASF) e fattori associati	
Fattore ASF	Componenti della categoria ASF
	includono quelle esercitabili a discrezione dell'investitore nell'orizzonte di un anno.
90%	Depositi liberi (a vista) e/o depositi a termine con vita residua inferiore a un anno "stabili" (in base alla definizione per l'LCR di cui ai paragrafi 55-61) forniti da clientela al dettaglio e da piccole imprese.
80%	Depositi liberi (a vista) e/o depositi a termine con vita residua inferiore a un anno "meno stabili" (in base alla definizione per l'LCR di cui ai paragrafi 55-61) effettuati da clientela al dettaglio e da piccole imprese.
50%	Provvista all'ingrosso non garantita, depositi liberi e/o depositi a termine con vita residua inferiore a un anno forniti da società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo ed ESP.
0%	Tutte le altre tipologie di capitale di rischio e di prestito non comprese nelle precedenti categorie.
<i>Fonte: Comitato di Basilea</i>	

Per quel che riguarda l'ammontare della provvista stabile obbligatoria imposta dalle autorità di vigilanza va misurato in base ad ipotesi prudenziali sulle caratteristiche generali dei profili di rischio di liquidità delle attività di un'istituzione, delle sue esposizioni fuori bilancio e di alcune altre operazioni da essa effettuate. Esso è calcolato come somma del valore delle attività detenute e finanziate dall'istituzione, moltiplicato per un fattore specifico di provvista stabile obbligatoria (*Required Stable Funding, RSF*) attribuito a ciascuna particolare tipologia di attività, cui vanno aggiunte le operazioni OBS (o esposizione di liquidità potenziale) moltiplicato per il fattore RSF associato. Il fattore RSF corrisponde all'ammontare di tale posta per il quale le autorità di vigilanza ritengono debba corrispondere una provvista stabile. Le attività maggiormente liquide e più prontamente disponibili per servire da fonte di liquidità nel contesto di tensione individuate in precedenza ricevono fattori più bassi (e richiedono meno provvista stabile) rispetto a quelle considerate meno liquide in dette circostanze e che, pertanto, necessitano di un approvvigionamento stabile maggiore. I

fattori RSF attribuiti alle varie tipologie di attività sono parametri volti ad approssimare l'importo di una particolare attività che **non** riuscirebbe a essere smobilizzata su *base estesa* attraverso la vendita o lo stanziamento in un prestito garantito durante una crisi di liquidità della durata di un anno. Nel caso degli accordi di finanziamento garantito che rappresentano per una banca attività con scadenza entro l'orizzonte di un anno, la banca dovrà procedere a un'analisi volta a verificare quale attività sarà utilizzata per il regolamento dell'operazione alla data di scadenza e applicare il fattore RSF corrispondente a tale attività. Per l'analisi delle categorie da utilizzare per le attività e passività con scadenza entro un anno, durante il periodo di osservazione, il Comitato raccoglierà dati per approfondire il trattamento di questi strumenti nell'ambito dell'NSFR. Le categorie saranno articolate in 0-3 mesi, 3-6 mesi, 6-9 mesi e 9-12 mesi. Ciò servirà a valutare il trattamento di attività e passività finanziate corrispondenti e a fornire incentivi a prolungare la scadenza dell'approvvigionamento entro l'anno, riconoscendo ad esempio che il finanziamento a 9 mesi è preferibile a quello a 3 mesi. In **Tavola 2.6** si riportano le specifiche tipologie di attività da attribuire a ciascuna categoria e il fattore RSF associato. Per i prestiti soggetti ad ammortamento a rate, la quota che giunge a scadenza nell'orizzonte di un anno può essere considerata nella categoria di vita residua "inferiore a un anno". Se non altrimenti specificato, le definizioni corrispondono a quelle formulate per l'LCR.

Tavola 2.6 - Componenti della provvista stabile obbligatoria (RSF) e fattori associati	
Fattore RSF	Componenti della categoria RSF
0%	<ul style="list-style-type: none"> • Contante immediatamente disponibile per soddisfare obbligazioni, al momento non vincolato in garanzia e non detenuto per un uso programmato (come garanzia eventuale, pagamento degli stipendi o altri motivi). • Strumenti e operazioni a breve termine non garantiti e non vincolati con vita residua inferiore a un anno. • Titoli non vincolati con vita residua dichiarata inferiore a un anno privi di opzioni implicite che estendano la scadenza prevista oltre a un anno.

Tavola 2.6 - Componenti della provvista stabile obbligatoria (RSF) e fattori associati	
Fattore RSF	Componenti della categoria RSF
	<ul style="list-style-type: none"> • Titoli non vincolati detenuti per i quali l'istituzione ha un'operazione PcT attiva compensatoria, a condizione che i titoli oggetto dell'operazione abbiano il medesimo identificatore unico (ad esempio numero ISIN o CUSIP). • Prestiti non vincolati con vita residua effettiva inferiore a un anno erogati alle entità finanziarie che non sono rinnovabili e per i quali il prestatore ha un diritto irrevocabile di riscossione.
5%	<p>Titoli negoziabili non vincolati con vita residua pari o superiore a un anno che rappresentano crediti nei confronti di, o garantiti da, soggetti sovrani, banche centrali, BRI, FMI, CE, ESP non appartenenti alle amministrazioni centrali o banche multilaterali di sviluppo cui è attribuita una ponderazione di rischio pari allo 0% in base al metodo standardizzato di Basilea 2, purché esistano mercati attivi per le operazioni PcT o la compravendita di tali titoli.</p>
20%	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligazioni societarie non vincolate od obbligazioni bancarie garantite con rating pari o superiore ad AA- con vita residua pari o superiore a un anno che soddisfino tutte le condizioni per le attività di secondo livello previste per l'LCR. • Titoli negoziabili non vincolati con vita residua pari o superiore a un anno che rappresentano crediti nei confronti di, o garantiti da, soggetti sovrani, banche centrali ed ESP non appartenenti alle amministrazioni centrali cui è attribuita una ponderazione di rischio del 20% in base all'approccio standardizzato di Basilea 2, purché soddisfino tutte le condizioni per le attività di secondo livello previste per l'LCR.
50%	<ul style="list-style-type: none"> • Oro non vincolato. • Titoli azionari non vincolati non emessi da istituzioni finanziarie o loro affiliate, quotati in mercati riconosciuti e compresi in un indice di mercato di titoli a larga capitalizzazione. • Obbligazioni societarie e obbligazioni bancarie garantite non vincolate che soddisfano tutte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • sono stanziabili presso la banca centrale per soddisfare il fabbisogno di liquidità infragiornaliera e di liquidità overnight nelle giurisdizioni pertinenti³⁵; • non sono emesse da istituzioni finanziarie o loro affiliate (eccetto nel caso delle

Tavola 2.6 - Componenti della provvista stabile obbligatoria (RSF) e fattori associati	
Fattore RSF	Componenti della categoria RSF
	obbligazioni bancarie garantite); <ul style="list-style-type: none"> • non sono emesse dall'istituzione stessa o da sue affiliate; • hanno un basso rischio di credito, ossia hanno ricevuto da un'ECAI riconosciuta un rating compreso tra A+ e A- oppure, in assenza di una valutazione da parte di un'ECAI riconosciuta, hanno una PD stabilita in base a una valutazione interna corrispondente a un rating compreso tra A+ e A-; • sono negoziate in mercati ampi, spessi e attivi caratterizzati da un basso livello di concentrazione. • Prestiti non vincolati erogati a società non finanziarie, soggetti sovrani, • banche centrali ed ESP con vita residua inferiore a un anno.
65%	<ul style="list-style-type: none"> • Mutui residenziali non vincolati con qualsiasi scadenza cui si applicherebbe una ponderazione di rischio pari o inferiore al 35% in base all'approccio standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2. • Altri prestiti non vincolati, a esclusione di quelli a favore di istituzioni finanziarie, con vita residua pari o superiore a un anno cui si applicherebbe una ponderazione di rischio pari o inferiore al 35% in base all'approccio standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2.
85%	Prestiti non vincolati a clienti al dettaglio (persone fisiche) e a piccole imprese (secondo la definizione specificata per l'LCR) con vita residua inferiore a un anno (diversi da quelli cui si applica l'RSF del 65% di cui sopra).
100%	Tutte le altre attività non rientranti nelle precedenti categorie.
<i>Fonte: Comitato di Basilea</i>	

È importante sottolineare come molte esposizioni potenziali OBS richiedono un finanziamento diretto o immediato modesto ma possono comportare prosciugamenti significativi della liquidità in periodi di stress di mercato o idiosincratico, di conseguenza, l'applicazione di un fattore RSF alle varie operazioni OBS crea l'obbligo per l'istituzione di costituire una "riserva" di provvista stabile destinata a finanziare le

attività esistenti che potrebbero altrimenti non essere finanziate mediante fondi stabili. Sebbene i fondi siano di fatto intercambiabili all'interno di un'istituzione finanziaria, è possibile considerare questo requisito come utile a promuovere il finanziamento stabile dello stock di attività liquide che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno di liquidità potenzialmente derivante da esposizioni OBS in periodi di stress.

2.3. CRITICITÀ DI BASELEA 3 E CONSEGUENZE PER IL SISTEMA CREDITIZIO ITALIANO

La regolamentazione di Basilea III, riassunta schematicamente in **Tavola 2.7**, ha delle criticità già evidenziate da numerosi studiosi. Per la verità già il Comitato, prima in sede di redazione della bozza di Accordo e successivamente su spinta di tutti gli stakeholder, è più volte intervenuto per evidenziare delle criticità e inserendo le relative contromisure i meccanismi regolamentari integrativi già analizzati.

Tavola 2.7 – Basilea III: Rafforzamento della regolamentazione		
Pilastro I	Capitale	<p>Qualità e livello del patrimonio di vigilanza Maggiore enfasi su azioni ordinarie e riserve di utili (<i>Common Equity</i>). Il requisito minimo è innalzato al 4,5% delle attività ponderate per il rischio, al netto degli aggiustamenti.</p>
		<p>Assorbimento delle perdite al punto di non sopravvivenza Gli strumenti del patrimonio di vigilanza saranno provvisti di una clausola contrattuale che ne consenta, a discrezione dell'autorità competente, la cancellazione o conversione in azioni ordinarie qualora la banca non sia più ritenuta solvibile. Ciò accrescerà il contributo del settore privato alla risoluzione delle crisi bancarie future, riducendo l'azzardo morale.</p>
		<p>Buffer di conservazione del capitale Costituito da <i>Common Equity</i> in misura pari al 2,5% delle attività ponderate per il rischio, il <i>buffer</i> porta il requisito totale di <i>Common Equity</i> al 7%. Sono imposti vincoli alle distribuzioni discrezionali quando il capitale della banca scende all'interno dell'intervallo del <i>buffer</i>.</p>
		<p>Buffer anticiclico Costituito da <i>Common Equity</i> in misura compresa fra lo 0 e il 2,5%, viene imposto quando le autorità ritengono che la crescita del credito stia generando un accumulo</p>

Tavola 2.7 – Basilea III: Rafforzamento della regolamentazione		
	Copertura rischi	intollerabile di rischio sistemico.
		<p>Cartolarizzazioni Viene rafforzato il trattamento patrimoniale di alcune cartolarizzazioni complesse. Le banche sono tenute a effettuare analisi più rigorose del merito di credito per le posizioni in cartolarizzazioni provviste di rating esterno.</p>
		<p>Portafoglio di negoziazione Aumento significativo dei requisiti patrimoniali a fronte delle attività di negoziazione e in strumenti derivati, nonché delle cartolarizzazioni complesse detenute nel portafoglio di negoziazione. Introduzione di un requisito basato sul valore a rischio in condizioni di stress (stressed VaR) volto ad attenuare la prociclicità. Un requisito patrimoniale per il rischio incrementale tiene conto dei rischi di insolvenza e di migrazione di rating dei prodotti creditizi non cartolarizzati, nonché di aspetti connessi con la liquidità.</p>
		<p>Rischio di credito di controparte Rafforzamento sostanziale dello schema per il rischio di credito di controparte mediante, fra l'altro, requisiti più stringenti per la misurazione delle esposizioni, incentivi patrimoniali per il ricorso alle controparti centrali nelle operazioni in derivati e requisiti patrimoniali più elevati per le esposizioni verso altre società finanziarie.</p>
		Contenimento della leva finanziaria
Pilastro II	Gestione dei rischi e vigilanza	<p>Requisiti supplementari nell'ambito del secondo pilastro I nuovi requisiti concernono: gestione del rischio e <i>governance</i> a livello di impresa; rilevazione del rischio connesso con esposizioni fuori bilancio e operazioni di cartolarizzazione; gestione delle concentrazioni di rischio; incentivi per una migliore gestione del rischio e dei rendimenti nel lungo periodo; prassi corrette di remunerazione; prassi di valutazione; prove di stress; criteri contabili per gli strumenti finanziari; governo societario; collegi dei supervisori.</p>
Pilastro III	Disciplina di mercato	<p>Revisione dei requisiti di informativa nell'ambito del terzo pilastro I nuovi requisiti si riferiscono alle esposizioni a cartolarizzazioni e alla sponsorizzazione di veicoli fuori bilancio. Viene richiesta una migliore informativa sulle caratteristiche dettagliate delle componenti del patrimonio di vigilanza e sul loro raccordo con le poste del bilancio di esercizio, compresa una spiegazione esauriente delle modalità di calcolo dei coefficienti patrimoniali regolamentari.</p>
Requisiti globali di liquidità e monitoraggio regolamentare		<p>Indicatore di breve termine (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) In base all'LCR le banche dovranno detenere attività liquide di elevata qualità sufficienti a fronteggiare uno scenario di 30 giorni di stress nella raccolta specificato dalle autorità di vigilanza.</p>
		<p>Indicatore strutturale (<i>Net Stable Funding Ratio</i>)</p>

Tavola 2.7 – Basilea III: Rafforzamento della regolamentazione	
	L'NSFR è un indicatore strutturale di più lungo periodo volto a segnalare squilibri di liquidità. Esso copre l'intero bilancio e incentiva le banche a utilizzare fonti di approvvigionamento stabili.
	Principi per una corretta gestione e supervisione del rischio di liquidità Le linee guida Principles for sound liquidity risk management and supervision pubblicate dal Comitato nel 2008 recepiscono gli insegnamenti tratti dalla crisi e si basano su una revisione sostanziale delle prassi corrette per la gestione del rischio di liquidità nelle organizzazioni bancarie.
	Monitoraggio regolamentare Lo schema per la liquidità comprende un insieme comune di strumenti di monitoraggio per assistere le autorità di vigilanza nell'individuazione e nell'analisi del rischio di liquidità a livello sia di singola banca sia di sistema.
<i>Fonte: Comitato di Basilea</i>	

Il nuovo impianto normativo avrà un impatto sulla gestione aziendale delle banche ancor più forte di quanto non abbia avuto Basilea II. Le conseguenze, di natura strategica e operativa, riguarderanno diversi aspetti. Le esigenze quantitative e qualitative di patrimonializzazione imporranno alle banche di rivedere le politiche più oculate di ricorso al mercato dei capitali e di destinazione degli utili con maggior equilibrio rispetto ai tempi passati. In taluni casi le banche dovranno modificare per qualità e quantità gli obiettivi aziendali in materia di volume e composizione delle attività in maniera tale da assicurare un adeguato equilibrio fra le esigenze regolamentari di patrimonializzazione e il posizionamento nel mercato in generale e nei singoli segmenti. Gli strumenti che Basilea II considerava come validi ai fini della copertura patrimoniale di base dovranno essere convertiti o sostituiti in azioni ordinarie e, qualora non sufficienti, dovranno essere effettuati aumenti di capitale o, in alternativa, sarà necessario ridurre la quantità degli asset più rischiosi. Gli aumenti di capitale sono sensibili anche, in particolare in Italia, alle tematiche relative agli equilibri degli asset proprietari; eccessivi e repentini cambiamenti potrebbero portare squilibri gestionali causati da fermenti e variazioni all'interno degli organi direttivi. Banale, ma necessario, accennare al fatto che le nuove regole influiranno negativamente sul conto economico e questo per i CdA delle banche, che rispondono agli azionisti, è uno degli elementi più difficili da trattare. In ultimo, ma non per importanza, la nuova

regolamentazione non potrà che generare una riduzione generalizzata del credito in particolare alle imprese. In termini positivi si dovrebbe anche avere una riallocazione migliore delle risorse poiché le banche dovranno imparare a valutare ancor meglio il merito creditizio: finanziare male porterà ad un incremento della rischiosità e così ad un incremento del capitale di vigilanza da detenere a fruttabilità nulla (e quindi alti costi-opportunità).

Secondo Cannata *et. al* (2013) per le Banche italiane di credito cooperativo l'indebolimento della capacità di autofinanziamento e il progressivo aumento del rischio di credito rappresentano in prospettiva elementi di potenziale criticità anche sul piano patrimoniale, pur partendo da una situazione nel complesso priva di sostanziali criticità.

Con riferimento alle difficoltà nell'erogazione del credito, per ridurre le possibilità di *credit crunch* in caso di applicazione del Nuovo Accordo, nonostante le misure di prociclicità adottate, l'ABI, le principali associazioni imprenditoriali italiane e le Banche di Credito Cooperativo hanno proposto l'introduzione di un moltiplicatore, denominato "PMI Supporting Factor", da applicare al calcolo dei Risk Weighted Assets per i crediti alle PMI. Questo moltiplicatore sarebbe pari al 76,19% e permetterebbe, tenendo conto del requisito patrimoniale futuro del 10,5%, di ottenere un requisito pari all'8% (esclusivamente per le PMI) come prevede Basilea 2.

Diverse fonti studiano poi l'impatto della riforma sull'economia reale e tali valutazioni divergono da quelle effettuate dal Comitato che stima un incremento dell'1,4% sul PIL. L'*Institute of International Finance (IIF)* stima che due punti di maggiori requisiti patrimoniali comportano, dopo 5 anni, una riduzione del PIL del 3,1%. Le stime del Macroeconomic Assesment Group (**MAG**) indicano che un punto di maggiori requisiti patrimoniali, applicato in 4 anni, genera un aumento dello *spread* sui prestiti di 15 *based point*, una contrazione dei prestiti dell'1,4% dopo 4-5 anni e una riduzione del PIL di 0,19%. Dopo quest'arco temporale la situazione dovrebbe normalizzarsi. Sempre secondo il MAG maggiori requisiti di liquidità comportano

maggiori spread di 14 *based point* e una contrazione dei prestiti del 3,2% dopo 4-5 anni dall'introduzione; il decremento del PIL sarebbe dello 0,08%. Si tratta di stime che si contraddicono e che sembrerebbero, in ogni caso, avere effetti positivi o negativi, ma comunque non così invasivi. Elemento comune a tutte le stime è che la situazione dopo diversi anni andrà a stabilizzarsi. Il passaggio ha l'obiettivo comunque di evitare pesanti crisi come quelle degli ultimi anni che avrebbero effetti sul PIL decisamente più forti.

Con specifico riferimento alle banche italiane, già a settembre 2010 Mario Draghi dichiarava che "le banche italiane sono complessivamente solide, hanno requisiti patrimoniali superiori ai minimi e in molti casi sono migliori della media internazionale. Alcune banche hanno patrimoni inferiori alla media internazionale ma il capitale è di qualità migliore. Nello stesso periodo le stime di Banca IMI indicavano che le banche quotate, in base alla bozza di proposta allora in vigore, non avevano necessità di aumenti di capitale. Analogamente Banca Leonardo ipotizzavano l'adeguatezza del capitale nel medio periodo. Nel complesso, infatti, le banche italiane sembrano presentare in bilancio minori strumenti ibridi da *phase out*, meno aiuti pubblici da restituire, una minore leverigizzazione e minori deduzioni da applicare al *Common Equity Tier 1*. Sono e saranno necessarie, invece, azioni di aggiustamento relativamente ai requisiti patrimoniali che necessariamente incideranno in termini negativi sull'autofinanziamento, sulla minore offerta di credito, sul maggior costo dell'offerta e sulla razionalizzazione degli assorbimenti delle perdite potenziali. Si aggiunga che la crisi ha portato ad una evidente riduzione della redditività sia per le imprese che per il circuito imprenditoriale: questo provoca una riduzione del merito di credito, ma paradossalmente un incremento della richiesta di finanziamenti bancari. Quindi le imprese tendono a leverizzarsi, la raccolta bancaria si riduce drasticamente e si deve ridurre decisamente la leverigizzazione delle banche (contestualmente subisce variazioni non positive per la banca del RWA al denominatore degli indici di capitalizzazione regolamentare). Un circolo vizioso difficile da placare poiché occorre intervenire su tutto il circuito dell'economia reale e finanziaria.

CAPITOLO 3

BASILEA III: IMPLICAZIONI PER LE BANCHE

3.1 INTRODUZIONE

Pochi sono gli studi empirici disponibili in letteratura che effettuano stime sull'impatto quantitativo che le banche europee potrebbero subire a seguito dell'applicazione nuove norme previste da Basilea III.

Il Comitato di Basilea nel 2010 (Bank for International Settlements, 2010) ha condotto uno studio di impatto quantitativo complessivo dei nuovi requisiti di capitale, in maniera tale da poter applicare eventuali correttivi necessari a ricalibrare gli interventi regolamentari. L'analisi è stata effettuata sulle quantità aggregate raccolte dalle Autorità di vigilanza nazionali su base volontaria e confidenziale, su un totale di 263 banche. Secondo tale studio, al netto di tutte le limitazioni e degli assunti di base, con l'introduzione del Nuovo Accordo sembrerebbe esserci un deficit di capitale per un gruppo di banche (Gruppo 1 del campione) stimato in 165 miliardi di euro considerando un target di CET1 ratio del 4,5% e in 577 miliardi di euro per ottenere un livello di CET1 ratio del 7,0%. L'importo di CET1 richiesto per un secondo gruppo di banche (Gruppo 2 del campione) è stimato in 8 e 25 miliardi di euro per livelli di CET1 ratio rispettivamente del 4,5% e 7%.

Secondo un rapporto dell'EBA (European Banking Authority, 2013)¹⁰ alle maggiori banche europee mancherebbero circa 112 miliardi di euro per rispettare i requisiti patrimoniali fissati dalle regole di Basilea 3. L'indagine ha riguardato 157 banche, 44 di grandi dimensioni e 113 di dimensioni minori¹¹ su dati raccolti a giugno 2012: secondo le stime il *Common Equity Tier 1 ratio (CET 1 ratio)* medio delle grandi banche europee calcolato con le regole in vigore sarebbe dell'11,1%, mentre applicando a pieno la regolamentazione che sarà in vigore dal 2019 il coefficiente scende al 7,8%. Il 93% delle grandi banche sarebbe sopra il livello minimo del 4,5%, mentre per il restante 7% si tratterebbe di colmare un deficit patrimoniale pari a 3,7 miliardi di euro. Il 63% presenterebbe poi un CET 1 superiore all'obiettivo finale del 7%, per il restante 37% si tratterebbe di colmare un deficit patrimoniale pari a 112,4 miliardi di euro¹².

Ai lavori compiuti dagli istituti di ricerca internazionali (EBA e Comitato di Basilea) si affiancano diversi studi nazionali, fra i quali ricordiamo in particolare quelli della Banca d'Italia (Cannata et al., 2012, 2013): si tratta di due analisi empiriche che stimano l'impatto dei requisiti Basilea III sulle Banche italiane (primo studio) nel medio periodo e, in particolare, sulle Banche di Credito Cooperativo (secondo studio).

Entrambi i lavori citati elaborano informazioni interne non disponibili al pubblico: questo, da un lato non rende le stesse verificabili, e dall'altro, soprattutto, non le rende fruibili in forma disaggregata per altre rielaborazioni e approfondimenti. Inoltre, si tratta di stime orientate agli effetti nel medio periodo e i relativi scenari che

¹⁰ L'indagine elabora dati forniti dalle banche in forma confidenziale e il rapporto non fornisce quindi informazioni disaggregate per istituto.

¹¹ Per l'Italia nei grandi gruppi rientrano Unicredit e Intesa SanPaolo. Nel gruppo di imprese minori rientrano, invece, 11 banche italiane.

¹² Rispetto all'analisi indagine del dicembre 2011, il fabbisogno di capitale sembrerebbe essersi ridotto di 86,2 miliardi di euro.

vengono spesso estremizzati, mentre non è ben chiaro cosa possa realmente accadere nel breve periodo in condizioni normali. Altri studi stimano l'impatto in particolare per il credito alle imprese, ma l'imparzialità degli enti coinvolti (direttamente banche in genere) e la diversità dei risultati lascia qualche dubbio su un generalizzato utilizzo degli stessi.

Di seguito si propone un lavoro che, partendo da informazioni contabili 2010-2012 di fonte Bureau van Dijk (Bankscope), analizza la possibile evoluzione che alcune voci di bilancio dei principali gruppi bancari di alcuni paesi europei (Germania, Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna) potrebbero registrare in seguito alla nuova introduzione, già dal 2013, dei requisiti di capitale come revisionati da Basilea III sui gruppi bancari dei principali paesi europei. L'utilizzo di dati ufficiali e di fruizione universale consente, da un lato la confrontabilità fra realtà nazionali differenti, e, dall'altro, l'analisi di un periodo relativamente recente di analisi. Le nuove regole, che prevedono l'utilizzo di grandezze non monitorate esplicitamente negli anni precedenti (liquidità e indebitamento), impongono l'utilizzazione di proxy per gli anni 2010-2012, di cui al momento si dispone della completa informazione contabile. L'impatto più immediato sui bilanci bancari sarà in ogni caso rappresentato dal rispetto del requisito di capitale *CET 1 ratio*, per cui particolare attenzione verrà dedicata nell'analisi al profilo di capitalizzazione, e questo in modo da evidenziare quale porzione di gruppi bancari dei paesi europei avrà maggiori difficoltà a rispettare il requisito di capitale *CET 1 ratio* nel prossimo futuro? Quali tendenze ha la capitalizzazione di vigilanza dei gruppi bancari nei paesi europei?

3.2 LA COSTRUZIONE DEL CAMPIONE ANALIZZATO

Ai fini del presente studio si considerano solo 4 dei 18 attuali Paesi dell'Eurozona¹³: Germania, Italia, Francia e Spagna. Come ricordano Lo Cascio e Aliano (2013) questi rappresentano, per dimensioni del PIL e ammontare del debito, i paesi del *core* economico dell'Eurozona. Non a caso anche l'ultimo *World Economic Outlook* (IMF, gennaio 2014) concentra le analisi dell'area Euro su Italia, Germania, Francia e Spagna. L'inserimento nelle analisi di un paese estermo all'Unione Monetaria Europea, la Gran Bretagna, permette poi di avere un interessante punto di raffronto.

L'analisi dei 5 Paesi indicati copre pertanto circa il 70% del PIL dell'intera Unione Europea a 28 stati¹⁴ (**Figura 3.1**). Si tratta sicuramente dei 5 principali sistemi finanziari e bancari europei, nonché i più analizzati in letteratura. Dalla relazione Consob (2012) emerge che in termini assoluti i cinque stati considerati ai fini del nostro studio sono, a fine 2012, i più grandi sistemi bancari per totale attivo¹⁵. Nella stessa relazione si legge che nel *“nel periodo 2001-2012 le dimensioni del sistema bancario, in termini di totale attivo, sono più che raddoppiate in Spagna e Italia (rispettivamente, +177 e +125 per cento); seguono Francia (+99 per cento), Regno Unito (+62 per cento) e Germania (+31 per cento). Il Regno Unito e la Francia si connotano anche per il maggior peso del settore bancario sull'economia, con attivi bancari che a fine 2012 equivalgono,*


¹³ Austria (1999), Belgio (1999), Cipro (2008), Estonia (2011), Finlandia (1999), Francia (1999), Germania (1999), Grecia (2001), Irlanda (1999), Italia (1999), Lettonia (2013), Lussemburgo (1999), Malta (2008), Paesi Bassi (1999), Portogallo (1999), Slovacchia (2009), Slovenia (2007) e Spagna (1999).

¹⁴ Austria (1995), Belgio (1952), Bulgaria (2007), Cipro (2004), Croazia (2013), Danimarca (1973), Estonia (2004), Finlandia (1995), Francia (1952), Germania (1952), Grecia (1981), Irlanda (1973), Italia (1952), Lettonia (2004), Lituania (2004), Lussemburgo (1952), Malta (2004), Paesi Bassi (1952), Polonia (2004), Portogallo (1986), Regno Unito (1973), Repubblica ceca (2004), Romania (2007), Slovacchia (2004), Slovenia (2004), Spagna (1986), Svezia (1995), Ungheria (2004)

¹⁵ In termini di miliardi di euro: Regno Unito, oltre 9.500; Francia e Germania, oltre 8.000; Italia, oltre 4.200; Spagna, oltre 3.500.

rispettivamente, a 5 e a 4 volte il Pil domestico; per l'Italia il dato rappresenta il valore più basso tra i paesi considerati attestandosi a 2,7 volte il Pil”.

Altro dato rilevante rappresenta la percentuale (quasi il 70%) di aiuti di stato specifici autorizzati dalla Commissione Europea ai gruppi bancari di Gran Bretagna e Germania (Malavasi, 2013).



Per ogni Paese individuato sono stati selezionati i bilanci consolidati dei gruppi bancari attivi a fine 2013, disponibili per tutti gli anni 2010, 2011 e 2012. Con una specifica analisi qualitativa sono stati esclusi i bilanci dei gruppi bancari controllati da un altro dei gruppi del campione. Ad esempio non si considera, in Italia, il bilancio consolidato della “Banca Nazionale del Lavoro SpA” perché fa parte del gruppo BNP Paribas (Francia). In questo modo si ottengono, per i 5 paesi core dell’UE, i gruppi bancari indipendenti all’interno di tale area. La **Tavola 3.1** riporta la ripartizione dei gruppi bancari grandi e medio-piccoli per Stato in cui il gruppo ha sede legale. La

soglia utilizzata per definire la dimensionalità del gruppo bancario è 100 miliardi di euro.

Tavola 3.1 – Ripartizione dei gruppi bancari per Stato e classe dimensionale						
	DE	ES	FR	GB	IT	Totale
Grandi gruppi	15	6	8	15	6	50
Gruppi medio-Piccoli	43	19	39	104	44	249
Totale complessivo	58	25	47	119	50	299
% "Big" su totale	25,86%	24,00%	17,02%	12,61%	12,00%	16,72%
<i>Fonte: elaborazione su dati BvD</i>						

3.3 IL PATRIMONIO DI VIGILANZA DI BASE

Come analizzato nei capitoli precedenti del presente lavoro secondo la regolamentazione di Basilea III, il *Common Equity Tier 1* (CET 1) costituisce la componente principale del patrimonio di vigilanza. Esso è composto principalmente da:

- strumenti emessi direttamente dalla banca, che soddisfano i criteri per la classificazione come azioni ordinarie secondo la regolamentazione;
- fondo sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti ammessi nel CET1;
- riserve di utili;
- riserve da valutazione;
- riserve da rivalutazione;
- interessi di minoranza per la quota computabile.


A tale componente vanno applicate le deduzioni (ancora in fase di corretta regolamentazione applicativa per la verità), fra le quali ricordiamo in particolare:

- esposizioni in azioni proprie;
- avviamenti;
- attività immateriali;
- *shortfall* tra stock di svalutazioni e perdite attese
- surplus di fondi pensione a prestazione definita;
- attività per imposte anticipate (DTA);
- interessi di minoranza per la quota non computabile;
- interessenze detenute in altre banche, finanziarie, assicurazioni
- eventuali perdite presenti e passate.

I dati Bankscope (Bureau van Dijk- BvD) consentono, per un numero limitato, ma corposo, di gruppi bancari (109 su 299) il calcolo di quello che possiamo definire come una *proxy* (sovrastimata) del CET 1, così come definito da Basilea III (**Tavola 3.2**). Alcune voci sono, infatti, previste in Bankscope e il CET 1 calcolato come per Basilea 3, non può che essere inferiore a tale valore calcolato, poiché non tutte le deduzioni sono possibili da stimare (**Tavola 3.3**). I dati ci consentono un'analisi di prima istanza sia in valore assoluto sia in termini di impatto che il CET 1 ha sull'attivo. Analizzando i 109 gruppi bancari (sui 299) si studia circa il 79% del *Total asset* degli Stati considerati in termini di valore medio 2010-2012 (**Figura 3.2**)

Tavola 3.2 – Gruppi bancari per cui è possibile stimare la proxy del CET 1 negli anni 2010, 2011 e 2012						
	DE	ES	FR	GB	IT	Totale
Grandi gruppi	14	6	8	7	5	40
Medio-Piccoli	4	16	8	6	35	69
Totale complessivo	18	22	16	13	35	109
% "Big"	77,78	27,27%	50,00%	53,85%	12,50%	36,70%
<i>Fonte: elaborazione su dati BvD</i>						

Figura 3.2 – Total asset complessivo dei gruppi europei in Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e Francia (valori medi 2010-2012)



Fonte: elaborazione su dati BvD

Tavola 3.3 – Proxy del Common Equity Tier 1 (CET1): elementi del calcolo


- Common Equity
- Intangible*
 - (Impaired loans - loan loss reserve)
 - Current Tax Assets -
 - Net Income (se negativo)

*Intangible = goodwill+other intangible

Fonte: elaborazione su dati BvD


Purtroppo, non è possibile, al momento, ottenere una stima attendibile e affidabile del Tier 1 poiché sarebbe necessario, perlomeno, sommare al CET 1 la voce Bankscope “Pref. Shares and Hybrid Capital accounted for as Equity”, per la quale sono disponibili i dati per pochissimi gruppi bancari, non sufficienti a porre in essere analisi significative ai fini del presente studio. Si evidenzia, inoltre, che i dati consentono, per i gruppi bancari medio-piccoli, di rispettare le proporzioni dimensionali originali solo per Italia e Spagna.

La **Figura 3.3** ci consente di verificare l'andamento, per singolo stato, che la media dei valori assoluti del CET1 segue nei Paesi del campione. In termini assoluti la crescita maggiore si registra in Germania, Francia e Gran Bretagna. Il trend è maggiormente rilevante per i grandi gruppi bancari. La Spagna e, soprattutto, l'Italia presentano la situazione più preoccupante in termini di trend: in particolare per l'Italia è evidente la tendenza alla riduzione del CET1 sia per i grandi che per i medio-piccoli gruppi bancari.



Sicuramente più interessante e ricco di informazioni è il rapporto tra *CET 1* e *Total asset* (**Figura 3.4**). È evidente, *in primis*, come i gruppi medio-piccoli hanno un valore medio del rapporto decisamente superiore ai grandi gruppi. E' altrettanto vero, che, eccezion fatta per l'Italia, la media per i grandi gruppi tende al miglioramento. Il

trend differenziato per dimensione del gruppo bancario è evidente anche da altri aspetti: seppur i piccoli e medi gruppi hanno un rapporto sull'attivo decisamente più alto nei tre anni di analisi, gli stessi hanno un andamento tendenzialmente decrescente. Invece per i grandi gruppi il rapporto è sensibilmente più basso, ma con leggera tendenza al miglioramento. Un'informazione che permette, in prima istanza, di affermare che i grandi gruppi, rispetto ai piccoli, avranno maggiori difficoltà a rispettare le nuove regole sui requisiti di capitale introdotte da Basilea 3, anche perché in valori assoluti si tratta di grandi quantità di capitale da detenere. Questa è una delle motivazioni per cui ci sono state resilienze al cambiamento così forte, attenuazioni degli interventi e varie proroghe e diluizioni temporali dell'implementazione.



La Germania ha il divario medio maggiore (in termini relativi) fra grandi e piccoli-medi gruppi (da non dimenticare che i gruppi medio piccoli sono solo 4 e quindi il


risultato va preso con moderazione). Le *big* tedesche, fra l'altro, non hanno una decisa tendenza media al miglioramento. Le situazioni non eccelse, ma migliori sembrano essere quelle dei gruppi francesi: divario non eccessivo fra gruppi grandi e medio-piccoli e tendenza media al miglioramento per entrambe le categorie. Spagna e Italia, che fra l'altro hanno un rappresentatività migliore come numero e dimensionalità dei gruppi bancari, presentano la situazione più critica: hanno un forte trend al peggioramento. Si aggiunga che i grandi gruppi italiani hanno un valore medio decisamente più basso rispetto a tutti i paesi e riportano una riduzione maggiore. La Spagna, che per la verità non ha una situazione troppo negativa presenta una decisa tendenza al peggioramento

Di seguito alcune considerazioni che traggono origine dalla regola relativa al *Minimum Common Equity Ratio* che dovrà essere, già per il 2013, pari al 3,5% (**Tavola 3.4**).

Tavola 3.4 – Calendario di introduzione dei nuovi requisiti di capitale Basilea III										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<i>Leverage ratio</i>	Monitoraggio di Vigilanza		Esecuzione Regole sulla "Disclosure" a decorrere dal 2016					Migrazione al Pilastro 1		
<i>Minimum Common Equity Capital Ratio</i>			3,500%	4,000%	4,500%					
<i>Capital Conversation Buffer</i>						0,625%	1,250%	1,875%	2,500%	
<i>Minimum Common Equity Plus Capital Conversation Buffer</i>			3,500%	4,000%	4,500%	5,125%	5,750%	6,375%	7,000%	
Introduzione delle deduzioni dal CET1				20%	40%	60%	80%	100%	100%	
<i>Minimum Tier 1 Capital Ratio</i>			4,500%	5,500%	6,000%					
<i>Minimum Total Capital Ratio</i>			8,000%							
<i>Minimum Total Capital plus conversation buffer</i>			8,000%	8,000%	8,000%	8,625%	9,250%	9,875%	10,500 %	
Periodo di transizione										
<i>Fonte: Comitato di Basilea</i>										

Come *proxy* del *Minimum Common Equity Capital Ratio* utilizzeremo ai fini della presente analisi il rapporto *CET1/Total assets* già in precedenza richiamato (in breve *CET1 ratio*). In **Figura 3.5** viene riportata la proporzione di gruppi del campione che rispettano il vincolo del 3,5% del CET1 Ratio, valido dal 2013. Su 109 poco meno del 60% non lo rispetta nel 2010; la percentuale sfiora il 62% dei gruppi bancari negli anni 2011 e 2012.

Figura 3.5 – Proxy del CET 1 ratio – Gruppi bancari che rispettano il requisito (3,5%) per gli anni 2010, 2011 e 2012



Fonte: elaborazioni su dati BvD

Sicuramente interessanti le stesse proporzioni disaggregate per Stato di appartenenza (**Tavola 3.5**). All'interno del campione analizzato gli stati con il maggior numero di gruppi bancari lontani dal rispetto del requisito sono quelli tedeschi e francesi: i primi sono in situazione stabile, mentre i gruppi francesi sembrano, per l'ultimo anno disponibile, aver iniziato il percorso di miglioramento. Con riferimento alla proporzione dei gruppi bancari italiani, è preoccupante il trend negativo: nel 2010 era, da questo punto di vista, una percentuale positiva rispetto agli altri paesi europei

che nel 2011 prima e nel 2012 poi peggiora sino ad avvicinarsi a quelle negative degli altri paesi (Francia e Germania).

I gruppi spagnoli, sembrano maggiormente meritori con riferimento al rispetto del CET1 ratio (probabilmente merito dell'incisiva riforma degli ultimi anni che ha visto rilevanti, progressivi e costanti accorpamenti a seguito della recente crisi bancaria). Anche la Regno Unito presenta un dato positivo. Si aggiunga che Spagna e Regno Unito mostrano un leggero trend verso il miglioramento.

Tavola 3.5 – Proxy del CET1 ratio – Rispetto del requisito (3,5%): dati disaggregati per Paese									
Paese	Anno 2010			Anno 2011			Anno 2012		
	Rispetta il requisito?		Tot.	Rispetta il requisito?		Tot.	Rispetta il requisito?		Tot.
	Si	No		Si	No		Si	No	
DE	4	14	18	4	14	18	4	14	18
ES	12	10	22	11	11	22	13	9	22
FR	4	12	16	4	12	16	5	11	16
GB	6	7	13	7	6	13	7	6	13
IT	18	22	40	16	24	40	13	27	40
Tot.	44	65	109	42	67	109	42	67	109
Paese	Anno 2010			Anno 2011			Anno 2012		
	Rispetta il requisito?		Tot.	Rispetta il requisito?		Tot.	Rispetta il requisito?		Tot.
	Si	No		Si	No		Si	No	
DE	22,2%	77,8%	100,0%	22,2%	77,8%	100,0%	22,2%	77,8%	100,0%
ES	54,5%	45,5%	100,0%	50,0%	50,0%	100,0%	59,1%	40,9%	100,0%
FR	25,0%	75,0%	100,0%	25,0%	75,0%	100,0%	31,3%	68,8%	100,0%
GB	46,2%	53,8%	100,0%	53,8%	46,2%	100,0%	53,8%	46,2%	100,0%
IT	45,0%	55,0%	100,0%	40,0%	60,0%	100,0%	32,5%	67,5%	100,0%
Tot.	40,4%	59,6%	100,0%	38,5%	61,5%	100,0%	38,5%	61,5%	100,0%


Fonte: elaborazioni su dati BvD

La **Figura 3.6** ci consente di valutare, per singolo paese, le categorie dimensionali più problematiche. In particolare più interessanti i valori di Italia e Spagna, il cui campione

indagato ha, fra l'altro, proporzioni, per dimensione, più simile alla popolazione di riferimento. Per le banche italiane è evidente come il peggioramento riguarda in particolare i gruppi medio-piccoli italiani: nel 2010 18 gruppi bancari rispettano il requisito e 17 no; nel 2012 i gruppi che non rispettano il requisito diventano ben 22. Per i grandi gruppi italiani la proporzione è relativamente stabile (e negativa): tutti e 5 i gruppi non rispettano il requisito nel 2010 e nel 2012 (un leggero break per il 2011 che vede un gruppo bancario oltrepassare la soglia del 3,5%). Ancora una volta è evidente che la situazione italiana è critica e in netto peggioramento dal punto di vista della capitalizzazione di base. La maggior parte dei grandi gruppi dei Paesi europei non sembra comunque pronta per il passaggio a Basilea III, o comunque, avrà grosse difficoltà a rispettare i parametri di capitalizzazione e dovrà agire già nel breve periodo. I gruppi medio-piccoli sembrerebbero più preparati al rispetto dei requisiti di capitale di base. Solo i dati del 2013, disponibili nei prossimi mesi, ci permetteranno di comprendere effettivi sviluppi sul tema.

Una particolarità riscontrata nell'informativa di bilancio: analizzando la correlazione lineare del valore assoluto del CET 1 con i valori del *Total asset* e del *Net income* (**Tavola 3.6**) si nota, come logico attendersi, la forte e crescente nel tempo correlazione fra CET1 e *Total asset*. Al contrario, la correlazione, tra CET1 e *Net income* da significativa decresce tanto da diventare non significativa nei due anni successivi. Come dire che la redditività totale incide in maniera significativa sul CET1 nel 2010, ma quest'ultimo nel 2012 diventa totalmente non correlata ad essa. E' possibile che i gruppi bancari sino al 2010 accumulavano capitale di vigilanza (*core*) in base alla redditività, ma nel 2011 e 2012 questo si slega dalle performance economiche e dipende da altre dinamiche (introduzione a breve della nuova regolamentazione sul capitale?).

Figura 3.6 – Proxy del CET 1 ratio – Ripartizione per dimensione e Paese



Fonte: elaborazioni su dati BvD

Tavola 3.6 – Correlazione fra CET1 e Total Asset e Net Income

Correlazione CET 1 con ...	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Total Asset	0,8990	0,9256	0,9331
Net Income	0,8652	0,5189	0,3463

Fonte: elaborazioni su dati BvD

3.3.1 I gruppi bancari in difficoltà e gli aiuti di Stato specifici

I gruppi bancari che hanno ricevuto aiuti di Stato specifici espressamente autorizzati dalla Commissione europea nel periodo 2007-2011 all'interno del campione sono 26 (Malvasi, 2011) e per 15 di questi è possibile determinare il CET1 (rientrano

quindi nel campione dei 109). Delle 9 per cui non è possibile determinare il CET1, 3 sono grandi e 6 medio-piccoli. Dei 15 gruppi di cui si possiedono le stime di proxy del *CET1 ratio*, 13 sono grandi e 2 medio-piccoli. Tutti e 15 hanno un valore decisamente inferiore alla soglia del 3,5% (e molti addirittura inferiori anche al 2,5%). Alcuni hanno anche un valore negativo. Come dire che gli aiuti di Stato non sono serviti a questi gruppi bancari a rivedere le loro condizioni strutturali di capitalizzazione e gli stessi, nonostante i pesanti interventi fatti gravare sulla collettività avranno fortissime difficoltà a rispettare i nuovi vincoli stringenti di Basilea III.

3.4 IL LEGAME FRA CAPITALIZZAZIONE DI VIGILANZA, LEVERAGE E LIQUIDITÀ

3.4.1 Il Leverage

Nella presente analisi il *Leverage ratio* viene calcolato come *Total Asset / Equity*. In **Tavola 3.7** sono riportati i valori di Leverage riferiti alla generalità dei 209 gruppi bancari degli Stati considerati. I dati medi ci permettono *in primis* una disaggregazione periodale per stato e in secondo luogo, all'interno degli stessi, un dettaglio (sempre dei valori medi) per grandi gruppi rispetto a quelli medio-piccoli. Germania e Francia mostrano valori decisamente elevati di Leva così come il Regno Unito. È forte anche la differenza fra grandi gruppi in condizioni di indebitamento decisamente peggiori rispetto a medio-piccoli gruppi. I valori medi mostrano comunque una decisa inversione di tendenza: frutto della nuova regolamentazione di vigilanza o delle ormai difficili condizioni di indebitamento. L'Italia che abbiamo visto mostrare capitalizzazioni decisamente inappropriate, ha valori di leva mediamente molto più bassi con tendenza al peggioramento.

Tavola 3.7 – Leverage ratio per dimensione dei 299 gruppi bancari degli stati oggetto d'analisi				
Dimensione	Leverage 2010	Leverage 2011	Leverage 2012	N. gruppi
DE	25,27	23,44	21,22	58
Grandi	41,51	36,58	31,55	15
Medio-piccoli	19,60	18,85	17,61	43
ES	16,73	20,48	11,90	25
Grandi	21,64	32,52	30,18	6
Medio-piccoli	15,18	16,68	6,13	19
FR	38,70	18,74	15,55	47
Grandi	183,43	62,76	46,28	8
Medio-piccoli	9,01	9,71	9,25	39
GB	28,34	29,46	23,77	119
Grandi	141,84	142,09	106,00	15
Medio-piccoli	11,97	13,22	11,92	104
IT	11,41	13,27	13,65	50
Grandi	11,76	15,46	15,90	6
Medio-piccoli	11,36	12,97	13,34	44
Totale	25,57	23,15	19,30	299

Fonte: elaborazioni su dati BvD

I dati in **Tavola 3.8** dimostrano come fra i 109 gruppi bancari (a prescindere dalla dimensione) per i quali è disponibile il valore relativo alla *proxy* di *CET1 ratio*, quelli che non rispettano i requisiti di capitale hanno valori di leva decisamente più elevati.

Tavola 3.8 – Leverage ratio per stato e dimensione dei 109 gruppi per cui è possibile calcolare il CET1 ratio						
Paese	Intero campione		Non rispettano il requisito di capitale 2010		Rispettano il di capitale 2010	
	N. tot. gruppi	Leverage 2010 (valori medi)	N. gruppi	Leverage 2010 (valori medi)	N. gruppi	Leverage 2010 (valori medi)
DE	18	36,66	14	43,69	4	12,06
<i>Grandi</i>	<i>14</i>	<i>43,29</i>	<i>13</i>	<i>45,08</i>	<i>1</i>	<i>20,02</i>
<i>Medio-piccoli</i>	<i>4</i>	<i>13,45</i>	<i>1</i>	<i>25,60</i>	<i>3</i>	<i>9,40</i>
ES	22	17,56	10	24,61	12	11,68
<i>Grandi</i>	<i>6</i>	<i>21,64</i>	<i>5</i>	<i>23,02</i>	<i>1</i>	<i>14,75</i>
<i>Medio-piccoli</i>	<i>16</i>	<i>16,02</i>	<i>5</i>	<i>26,19</i>	<i>11</i>	<i>11,40</i>

Tavola 3.8 – Leverage ratio per stato e dimensione dei 109 gruppi per cui è possibile calcolare il CET1 ratio						
FR	16	97,97	12	127,53	4	9,26
Grandi	8	183,43	8	183,43	0	n.a
Medio-piccoli	8	12,50	4	15,74	4	9,26
GB	13	22,87	7	31,40	6	12,91
Grandi	7	30,63	6	33,36	1	14,28
Medio-piccoli	6	13,81	1	19,67	5	12,63
IT	40	11,84	22	13,40	18	9,93
Grandi	5	13,08	5	13,08	-	n.a
Medio-piccoli	35	11,66	17	13,50	18	9,93
Totale	109	31,05	65	44,66	44	10,95
Paese	Intero campione		Non rispettano il requisito di capitale 2011		Rispettano il requisito di capitale 2011	
	N. tot. gruppi	Leverage 2011 (valori medi)	N. gruppi	Leverage 2011 (valori medi)	N. gruppi	Leverage 2011 (valori medi)
DE	18	32,37	14	38,49	4	0,98
Grandi	14	38,03	13	39,73	1	16,00
Medio-piccoli	4	12,57	1	22,37	3	9,30
ES	22	21,90	11	31,77	11	2,02
Grandi	6	32,52	5	36,04	1	14,92
Medio-piccoli	16	17,91	6	28,22	10	11,73
FR	16	37,78	12	46,92	4	0,37
Grandi	8	62,76	8	62,76	0	n.a.
Medio-piccoli	8	12,80	4	15,22	4	10,37
GB	13	23,79	6	37,81	7	1,78
Grandi	7	34,55	6	37,81	1	14,98
Medio-piccoli	6	11,25	0	n.a.	6	11,25
IT	40	14,00	24	16,28	16	10,57
Grandi	5	17,31	4	18,30	1	13,38
Medio-piccoli	35	13,52	20	15,88	15	10,38
Totale	109	23,29	67	30,88	42	11,17
Paese	Intero campione		Non rispettano il requisito di capitale 2011		Rispettano il requisito di capitale 2011	
	N. tot. gruppi	Leverage 2011 (valori medi)	N. gruppi	Leverage 2011 (valori medi)	N. gruppi	Leverage 2011 (valori medi)
DE	18	28,25	14	33,16	4	11,04
Grandi	14	32,72	13	34,00	1	16,06
Medio-piccoli	4	12,60	1	22,29	3	9,37

Tavola 3.8 – Leverage ratio per stato e dimensione dei 109 gruppi per cui è possibile calcolare il CET1 ratio							
ES	22	12,15	9	-	16,87	13	32,24
<i>Grandi</i>	6	30,18	4		16,91	2	56,74
<i>Medio-piccoli</i>	16	5,39	5	-	43,88	11	27,79
FR	16	29,24	11		37,42	5	11,26
<i>Grandi</i>	8	46,28	8		46,28	0	n.a.
<i>Medio-piccoli</i>	8	12,20	3		13,78	5	11,26
GB	13	19,56	6		28,82	7	11,63
<i>Grandi</i>	7	26,76	6		28,82	1	14,39
<i>Medio-piccoli</i>	6	11,18	0		n.a.	6	11,18
IT	40	14,50	27		16,68	13	9,96
<i>Grandi</i>	5	17,91	5		17,91	-	n.a.
<i>Medio-piccoli</i>	35	14,01	22		16,40	13	9,96
Totale	109	19,06	67		20,11	42	17,39

Fonte: elaborazioni su dati BvD

3.4.2 La liquidità

Il Comitato Basilea 3 ha, come detto, elaborato due parametri in tema di liquidità, con obiettivi distinti ma complementari.

- Il primo obiettivo è aumentare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche, assicurando che dispongano di sufficienti attività liquide di elevata qualità per superare una situazione di stress acuto della durata di 30 giorni. Per conseguire questo scopo il Comitato ha elaborato un indicatore di breve termine, il *Liquidity Coverage Ratio*.
- Il secondo obiettivo è quello di accrescere la resilienza a più lungo termine, indirizzando le banche a finanziare gli attivi attingendo con continuità a fonti di approvvigionamento più stabili. L'indicatore strutturale, il "*Net Stable Funding Ratio*", si riferisce ad un orizzonte temporale di un anno ed è stato elaborato per garantire che in modo permanente le attività e le passività presentino una migliore sostenibilità delle scadenze.

Per calcolare questi indicatori occorrono informazioni molto specifiche non rintracciabili, al momento, nei bilanci delle banche e tanto meno nella banca dati *Bankscope*. E' comunque interessante un'analisi quantomeno generale che studi il trend della liquidità nel campione trattato per aggiungere tale informativa a quella fornita da capitalizzazione e *leveraging*.

Come indice di liquidità utilizziamo l'indice "*Cash and due from bank / Total earning assets %*". Tale indicatore è calcolabile per i tre anni oggetto d'analisi per 107 gruppi bancari (su 109 per cui è possibile calcolare il *CET 1*). In **Tavola 3.9** vengono riportati i valori medi di tale indicatore. Non sembrano esserci particolari legami generalizzati fra rispetto del requisito di *CET1 ratio* e migliori condizioni di liquidità. Si riscontrano condizioni diversificate per stato e anche per dimensione.

Tavola 3.9 – Indicatore di Liquidità per stato e dimensione dei 107 (su 109) gruppi per cui è possibile calcolare il <i>CET1 ratio</i>						
Paese	Intero campione		Non rispettano il requisito di capitale 2010		Rispettano il requisito di capitale 2010	
	N. gruppi	Liquidità 2010 (Valori medi)	N. tot. Gruppi	Liquidità 2010 (Valori medi)	N. gruppi	Liquidità 2010 (Valori medi)
DE	18	2,05%	14	0,77%	4	6,53%
Grandi	14	0,67%	13	0,65%	1	0,98%
Medio-piccoli	4	6,87%	1	2,32%	3	8,38%
ES	22	1,80%	10	2,12%	12	1,54%
Grandi	6	2,90%	5	2,69%	1	3,95%
Medio-piccoli	16	1,39%	5	1,55%	11	1,32%
FR	15	1,90%	12	1,68%	3	2,78%
Grandi	8	1,50%	8	1,50%	0	n.a.
Medio-piccoli	7	2,36%	4	2,05%	3	2,78%
GB	12	7,11%	6	4,08%	6	10,15%
Grandi	7	4,55%	6	4,08%	1	7,37%
Medio-piccoli	5	10,70%	0	n.a.	5	10,70%
IT	40	1,11%	22	1,48%	18	0,67%
Grandi	5	1,54%	5	1,54%	0	n.a.
Medio-piccoli	35	1,05%	17	1,46%	18	0,67%
Totale	107	2,20%	64	1,70%	43	2,93%
Paese	Intero campione		Non rispettano il requisito di		Rispettano il requisito di	

Tavola 3.9 – Indicatore di Liquidità per stato e dimensione dei 107 (su 109) gruppi per cui è possibile calcolare il CET1 ratio

			capitale 2011		capitale 2011	
	N. gruppi	Liquidità 2011 (Valori medi)	N. tot. Gruppi	Liquidità 2011 (Valori medi)	N. gruppi	Liquidità 2011 (Valori medi)
DE	18	2,03%	14	0,84%	4	6,17%
Grandi	14	0,80%	13	0,80%	1	0,92%
Medio-piccoli	4	6,31%	1	1,45%	3	7,92%
ES	22	2,33%	11	2,88%	11	1,77%
Grandi	6	3,30%	5	2,80%	1	5,79%
Medio-piccoli	16	1,96%	6	2,95%	10	1,37%
FR	15	1,90%	12	1,95%	3	1,73%
Grandi	8	2,18%	8	2,18%	0	n.a.
Medio-piccoli	7	1,59%	4	1,48%	3	1,73%
GB	12	10,71%	6	6,72%	6	14,70%
Grandi	7	7,10%	6	6,72%	1	9,43%
Medio-piccoli	5	15,75%	0	n.a.	5	15,75%
IT	40	1,45%	24	1,56%	16	1,29%
Grandi	5	1,64%	4	1,58%	1	1,90%
Medio-piccoli	35	1,43%	20	1,56%	15	1,25%
Totale	107	2,83%	67	2,16%	40	3,96%
Paese	Intero campione		Non rispettano il requisito di capitale 2012		Rispettano il requisito di capitale 2012	
	N. gruppi	Liquidità 2012 (Valori medi)	N. tot. Gruppi	Liquidità 2012 (Valori medi)	N. gruppi	Liquidità 2012 (Valori medi)
DE	18	3,43%	14	2,33%	4	7,28%
Grandi	14	1,97%	13	1,83%	1	3,88%
Medio-piccoli	4	8,51%	1	8,80%	3	8,41%
ES	22	2,26%	9	2,36%	13	2,19%
Grandi	6	4,11%	4	4,15%	2	4,03%
Medio-piccoli	16	1,56%	5	0,93%	11	1,85%
FR	15	3,22%	11	2,97%	4	3,91%
Grandi	8	3,58%	8	3,58%	0	n.a.
Medio-piccoli	7	2,80%	3	1,33%	4	3,91%
GB	12	15,66%	6	6,67%	6	24,65%
Grandi	7	7,36%	6	6,67%	1	11,53%
Medio-piccoli	5	27,28%			5	27,28%
IT	40	1,55%	27	1,73%	13	1,16%
Grandi	5	2,01%	5	2,01%	0	n.a.
Medio-piccoli	35	1,48%	22	1,67%	13	1,16%
Totale	107	3,83%	67	2,58%	40	5,90%

Fonte: elaborazioni su dati BvD

3.5 L'ANALISI ESPLORATIVA MULTIVARIATA

Nell'ambito delle analisi quantitative, i metodi di apprendimento non supervisionato rappresentano un utile mezzo di indagine nei casi in cui occorre studiare una serie di caratteristiche (X_1, X_2, \dots, X_n) misurata su n osservazioni, senza una variabile di risposta Y associata, ma ricercando le complesse relazioni tra variabili, senza imporre restrizioni. In quest'ambito la *Cluster Analysis* non ha, quindi, un obiettivo previsivo, bensì la determinazione multivariata di segmenti omogenei all'interno di un campione di riferimento. Tutte le variabili hanno la stessa importanza, poichè l'obiettivo dell'analisi è identificare la presenza di modelli o specifiche correlazioni tra le variabili per determinati gruppi omogenei di unità statistiche e il raggruppamento delle unità si basa su analogie individuate nella struttura dei dati. Secondo Romesburg (2004), tale tecnica rappresenta "un microscopio matematico per guardare le relazioni di somiglianza tra un determinato set di oggetti. Tutte le interpretazioni che un ricercatore effettua studiando l'albero sono fatte utilizzando analogie motivate piuttosto che con metodi statistici cd. Formali".

La procedura di *clustering*, utilizzata nel presente studio è il raggruppamento gerarchico agglomerativo (*bottom up*) che, partendo dalla matrice di dissomiglianza tra elementi¹⁶, procede iterativamente in due passi:

- raggruppando gli elementi più somiglianti;
- calcolando la matrice di dissomiglianza o delle distanze tra gruppi e/o elementi, utilizzando una misura di distanza come criterio per stabilire la distanza dei gruppi dai singoli elementi e/o dagli altri gruppi.

¹⁶ Il passaggio propedeutico è la necessaria selezione delle variabili e la standardizzazione dei dati.

La condizione di arresto si verifica quando tutti gli elementi sono aggregati in un unico *cluster*. L'algoritmo di Ward¹⁷ (1963) come noto (fra i tanti Amerise, L. e Piluso F, 2011) minimizza la varianza within (varianza fra gli elementi di ogni gruppo) e massimizza la varianza between (varianza fra i gruppi). Lo studio di Gutierrez e Sorensen (2006) propone un approccio analogo.

La matrice delle distanze è stata costruita utilizzando un algoritmo misto che calcola distanze euclidee fra variabili quantitative e distanze geometriche fra variabili qualitative. È un algoritmo complesso che consente di utilizzare nella procedura contestualmente variabili qualitative e quantitative. Una volta ottenuto l'albero di classificazione (dendrogramma) dalla sua analisi e interpretazione ne scaturisce l'identificazione della partizione ottimale (*cut tree*).

L'obiettivo della presente analisi (ripetuta per gli anni 2010, 2011 e 2012), è individuare cluster di gruppi bancari che ci permettano di comprendere le comunià nei tre anni di analisi. In **Tabella 3.10.** si riportano le variabili utilizzate nella metodologia.

Tavola 3.10 – Variabili utilizzabili per la <i>Cluster analysis</i>		
Variabile	Natura	Descrizione
Stato IT	Dummy	Si, se il gruppo bancario ha sede legale in Italia No, in caso contrario
Dimensione	Qualitativa ordinale	Piccolo, se il gruppo bancario ha un <i>Total assets</i> inferiore a 100 miliardi di euro Grande, se il gruppo bancario ha un <i>Total assets</i> superiore a 100 miliardi di euro
Rispetto requisito	Dummy	Si, se la <i>proxy</i> del <i>CET1 ratio</i> rispetta il requisito del 3,5% (cfr. Par. 3.3) No, in caso contrario
Leverage	Quantitativa	<i>Total Asset / Equity</i>
Roaa %	Quantitativa	<i>Net Income / Total Average Assets</i>
Liquidità (%)	Quantitativa	<i>Cash and due from bank / Total earning assets %</i>

¹⁷ In questa sede utilizzato secondo l'implementazione di Murtagh e Legendre (2013).

Tavola 3.10 – Variabili utilizzabili per la <i>Cluster analysis</i>		
Variabile	Natura	Descrizione
Sofferenze	Quantitative	<i>Non performing loans/Gross loans</i>
Aiuti di stato	Dummy	Si, se il gruppo bancario ha ricevuto aiuti di Stato specifici nel periodo dal 2007 al 2011 (cfr. Par. 3.3.1.) No, in caso contrario
<i>Fonte: nostra elaborazione</i>		

3.5.1 Risultati e interpretazione

La partizione ottimale ottenuta dall'applicazione statistica della *cluster analysis* si compone di cinque cluster (**Tavola 3.11**). Il taglio del dendrogramma (*cut tree*) consente di rispettare il medesimo equilibrio strutturale dei cluster nei tre anni analizzati. Le comunaltà fra i gruppi bancari ripsettano nel periodo una certa stabilità: ben 92 intermediari su 109 si mantengono per i tre anni (e quindi per tre *cluster analysis*) nello stesso cluster. Come evidente da **Tavola 3.12** Le 17 banche che transitano di cluster effettuano un piccolo spostamento (verso gruppi analoghi) e solo per un anno (per due anni su tre sono nello stesso gruppo).

Tavola 3.12 – Composizione della partizione a 5 gruppi			
Cluster	Numero di gruppi bancari per cluster		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<i>Italian good banks</i>	18	15	13
<i>Italian bad banks</i>	22	25	27
<i>No-italian bad banks</i>	23	26	25
<i>No-italian good banks</i>	13	12	9
<i>No-italian big bad banks</i>	33	31	35
<i>Fonte: elaborazione su dati BvD</i>			

Tavola 3.12 – Tavola di migrazione delle banche nei cluster						
N. gruppi bancari per cluster		2012 No-italian good banks	2012 No-italian big bad banks	2012 Italian good banks	2012 No-italian bad banks	2012 Italian good banks
2010 No-italian good banks	2011 - No-italian good banks	9	1	0	1	0
	2011 - No-italian big bad banks	0	1	0	0	0
	2011 - Italian good banks	0	0	0	0	0
	2011 - No-italian bad banks	0	0	0	1	0
	2011 - Italian bad banks	0	0	0	0	0
2010 Bianco	2011 - No-italian good banks	0	0	0	0	0
	2011 - No-italian big bad banks	0	30	0	0	0
	2011 - Italian good banks	0	0	0	0	0
	nno 2011 - No-italian bad banks	0	3	0	0	0
	2011 - Italian bad banks	0	0	0	0	0
2010 Italian good banks	2011 - No-italian good banks	0	0	0	0	0
	2011 - No-italian big bad banks	0	0	0	0	0
	2011 - Italian good banks	0	0	11	0	3
	2011 - No-italian bad banks	0	0	0	0	0
	2011 - Italian good banks	0	0	1	0	3
2010 No-italian bad banks	2011 - No-italian good banks	0	0	0	1	0
	2011 - No-italian big bad banks	0	0	0	0	0
	2011 - Italian good banks	0	0	0	0	0
	2011 - No-italian bad banks	0	0	0	22	0
	2011 - Italian good banks	0	0	0	0	0
2010 Italian good banks	2011 - No-italian good banks	0	0	0	0	0
	2011 - No-italian big bad banks	0	0	0	0	0
	2011 - Italian good banks	0	0	0	0	1
	2011 - No-italian bad banks	0	0	0	0	0
	2011 - Italian good banks	0	0	1	0	20

Fonte: elaborazione su dati BvD

Stabilito che la struttura *core* dei cluster è la medesima nei tre anni oggetto d'analisi si procede a dare un'interpretazione logica del partizionamento, per la quale sono di supporto gli *output* in Appendice al presente capitolo.

ITALIAN GOOD BANKS

Nel 2010 questo gruppo si compone di 18 “piccoli” gruppi bancari italiani con valori di leva e sofferenze relativamente bassi¹⁸, valori relativamente alti di *Roaa*. Tutti i gruppi rispettano, così come calcolato, il requisito di capitale, nonostane mostrino valori di liquidità decisamente inferiori alla media. Tale gruppo nel 2011 si riduce a 15 componenti mostrando un leggerissimo peggioramento delle condizioni di redditività e delle sofferenze, ma con un miglioramento leggero delle condizioni di liquidità. Nel 2012 questo gruppo, che scende a 13 unità, è il gruppo ottimale per condizioni di redditività (*Roaa*), leva e liquidità. Rimane buona, rispetto agli altri gruppi, la situazione relativa alle sofferenze. Tutti gli intermediari del gruppo non hanno ricevuto aiuti di stato nel periodo 2007-2011.

ITALIAN BAD BANKS

Nel 2010 questo gruppo si compone di 17 “piccoli” gruppi bancari italiani e tutti i cinque grandi gruppi bancari italiani. Pur avendo, in confronto agli altri gruppi, valori di leva e liquidità media, presentano condizioni critiche con riferimento alla redditività (*Roaa*) e soprattutto alle sofferenze. Nel cluster ci sono 3 intermediari (2 piccoli) che hanno ricevuto aiuti di stato. Tale gruppo nel 2011 si incrementa di 3 gruppi bancari (piccoli). Le condizioni di redditività, leva e liquidità nel gruppo peggiorano, benchè un gruppo bancario rispetti il requisito di capitale. La situazione degrada ulteriormente nel 2012 e il cluster cresce di dimensione. Tutti i gruppi per tutti gli anni considerati rientranti in questo cluster sono italiani. Nei tre anni 20 gruppi rimangono nello stesso gruppo e mostrano di mantenere, quindi, una certa continuità nella loro criticità. Si

¹⁸ Con “relativamente bassi” si intende aventi valori medi e mediani tendenzialmente inferiori agli stessi valori calcolati per tutto il campione e per gli altri gruppi.

tratta del gruppo più critico che comprende i gruppi bancari che presumibilmente avranno maggiori difficoltà a raggiungere i livelli di capitale richiesti da Basilea III. Il cluster col tempo si incrementa dei gruppi bancari che peggiorano le loro condizioni.

NO-ITALIAN GOOD BANKS

Il cluster, nel 2010, comprende i 23 migliori “piccoli” gruppi (non italiani). Hanno le migliori condizioni di redditività, liquidità e leverage. Nel 2011 le unità del cluster diventano 26 e poi scendono a 25 nel 2012. Nel 2011 in particolare vi sono 3 grandi gruppi mentre nel 2010 e 2012 sono tutti piccoli. 22 (piccoli) gruppi bancari rientrano sempre in questo gruppo, mostrando anche stavolta una certa continuità nella composizione strutturale dei cluster.

NO-ITALIAN BAD BANKS

Sono i peggiori gruppi bancari (piccoli) non italiani. Nel 2010 sono 13, nel 2011 sono 12, nel 2012 sono 9. I 9 gruppi del primo 2010 rimangono nel cluster in tutto il periodo a testimoniare ancora una volta la stabilità e coerenza delle partizioni.

NO-ITALIAN BIG BAD BANKS

È il cluster più corposo: 33 banche nel 2010, 31 nel 2011 e 35 nel 2012; 30 banche rimangono nel cluster per i tre anni considerati. Comprende sempre gruppi non italiani di grandi dimensioni. La stragrande maggioranza degli intermediari nel cluster non rispetta i requisiti di capitale: nel dettaglio tutti nel 2011; nel 2010 e 2012 rispettivamente solo 4 e 3 banche rispettano il requisito. L'indebitamento medio e mediano nel cluster è molto alto, sono bassi i valori di redditività, ma non è pessima la

condizione di liquidità. Le sofferenze non buone. Comprende (in tutti e tre gli anni) 15 dei gruppi bancari che hanno ricevuto aiuti di stato nel periodo 2007-2011.

3.5.2 *La bontà della partizione*

Ad ulteriore verifica della bontà della partizione ottenuta dal modello è stata applicata ai dati la segmentazione binaria¹⁹ con le stesse variabili utilizzate per elaborare la cluster e con variabile di risposta l'appartenenza ai diversi gruppi della partizione. La segmentazione binaria è una procedura statistica non parametrica molto flessibile la quale ha come *output* finale un albero tramite il quale è possibile "predirre" l'influenza delle variabili indipendenti sulla variabile di risposta. La struttura di un *classification tree* include:

- nodi non terminali (*parent nodes*), che hanno due discendenti diretti (*child nodes*);
- nodi terminali che non subiscono ulteriori bipartizioni (*terminal nodes*).

Il primo nodo non terminale contiene tutte le osservazioni che vengono immediatamente suddivise in due *child nodes*. Ogni *child node* diventa un *parent node* e viene ancora suddiviso in due *child nodes*. Il processo continua fino a che l'albero non conclude la sua crescita. I nodi terminali o *terminal nodes* sono i nodi finali dell'albero decisionale e contengono insiemi di osservazioni che vanno a formare classi molto omogenee al loro interno, ma diverse tra loro. Il metodo è quindi binario e ricorsivo.

I risultati della segmentazione convergono, nella creazione dei nodi-cluster, con quanto ottenuto dalla *cluster analysis* (cfr. *Appendice statistica*).

¹⁹ Classification Regression Trees (Breiman et al., 1984).

3.5.3 Riepilogo

La partizione indica una struttura nei dati che accorpa gruppi bancari con caratteristiche comuni nelle performance; i cluster nella sostanza si formano in base a profili soggettivi differenti: banche grandi e medio-piccole; italiane e non; performanti e meno performanti. La partizione appare ben definita per gli anni considerati e la bontà dell'accorpamento viene rafforzata anche dalla segmentazione binaria. Ciò significa che i gruppi italiani si comportano diversamente dai non italiani mostrando fra loro caratteristiche analoghe, ma differenti dagli altri. All'interno dei gruppi italiani vi sono comunque due cluster di intermediari: una che si può definire più pronta ai requisiti di capitale di Basilea III e uno meno pronto. Per le non italiane vi è un'importante distinzione fra grandi intermediari e banche medio-piccole.

Questo significa che, mentre è possibile esplorare il campione e analizzarne la struttura e le comunità, scoprendo così quali gruppi avranno minori o maggiori difficoltà ad affrontare le nuove e stringenti regole di capitalizzazione, non è possibile creare un modello analitico che permetta di prevedere, con determinati e specifici indicatori di bilancio, le banche che non saranno pronte alle novità regolamentari. Ciò non è possibile neanche disaggregando i dati a livello di paese, poiché vi sono non solo differenze fra paesi, ma anche all'interno dei paesi.

Anche la *cluster analysis* ripropone un elemento già emerso dalle analisi svolte nei precedenti paragrafi: il peggioramento delle condizioni di capitalizzazione di base, soprattutto in termini di numero di intermediari, delle condizioni del sistema bancario italiano (il *cluster* delle *good banks* si riduce e cresce quello delle *bad banks*). A livello non italiano la situazione è invece più stabile.

3.5.4 Appendice statistica

Figura 3.7 – Cluster analysis: dendrogramma (partizione a 5 gruppi)




Figura 3.8 – Anno 2010: mosaicplot e boxplot della partizione a 5 gruppi




Figura 3.8 – Anno 2010: mosaicplot e boxplot della partizione a 5 gruppi




Figura 3.09 – Anno 2011: mosaicplot e boxplot della partizione a 5 gruppi




Figura 3.09 – Anno 2011: mosaicplot e boxplot della partizione a 5 gruppi




Figura 3.10 – Anno 2012: mosaicplot e boxplot della partizione a 5 gruppi




Figura 3.10 – Anno 2012: mosaicplot e boxplot della partizione a 5 gruppi




Tavola 3.13 – Cluster analysis: summary

```

> summary(g10_1)
banca      statoIT dimensione_10 rispetta_requisito_10 leverage_10
Banca Agricola Popolare di Ragusa SCARL      : 1 NO: 0 Grandi : 0 NO: 0 Min. : 1.400
Banca di Bologna - Credito Cooperativo      : 1 SI:18 Piccole:18 SI:18 1st Qu.: 7.277
Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza - Alzate Brianza (Como): 1          Median :11.005
Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl : 1          Mean : 9.931
Banca Fideuram SpA                          : 1          3rd Qu.:13.357
Banca Finnat Euramerica SpA                 : 1          Max. :16.630
(Other)                                     :12
roaa_10      liquidita_10      NPLSuGrossLoans_10 aiuti_stato_dummy
Min. : -1.8540 Min. : 0.000000 Min. : 0.350 NO:18
1st Qu.: 0.2355 1st Qu.: 0.001250 1st Qu.: 3.565 SI: 0
Median : 0.4165 Median : 0.005000 Median : 4.395
Mean : 0.6984 Mean : 0.006722 Mean : 8.014
3rd Qu.: 0.8135 3rd Qu.: 0.010500 3rd Qu.: 9.775
Max. : 4.1450 Max. : 0.019000 Max. :53.370
> summary(g10_2)
banca      statoIT
AIB Group (UK) plc      : 1 NO:23
Banca March SA         : 1 SI: 0
Banco Caminos SA       : 1
Banco Inversis SA      : 1
BRED Banque Populaire  : 1
Caja de Credit dels Enginyers S. Coop de Credit-Caja de Cr_dito de Los Ingenieros Sociedad Coop_rativa de Cr_dito: 1
(Other)                :17
dimensione_10 rispetta_requisito_10 leverage_10 roaa_10      liquidita_10      NPLSuGrossLoans_10 aiuti_stato_dummy
Grandi : 0 NO: 0 Min. : 3.730 Min. : -4.2900 Min. : 0.00000 Min. : 0.000 NO:22
Piccole:23 SI:23 1st Qu.: 8.225 1st Qu.: 0.2365 1st Qu.: 0.01175 1st Qu.: 2.585 SI: 1
Median : 9.800 Median : 0.6420 Median : 0.01550 Median : 3.780
Mean :11.037 Mean : 0.6211 Mean : 0.04614 Mean : 5.040
3rd Qu.:13.200 3rd Qu.: 0.9965 3rd Qu.: 0.03675 3rd Qu.: 6.465
Max. :23.460 Max. : 3.2210 Max. : 0.34200 Max. :14.450
NA's :1
> summary(g10_3)
banca      statoIT dimensione_10 rispetta_requisito_10 leverage_10 roaa_10      liquidita_10
Aareal Bank AG      : 1 NO:13 Grandi : 0 NO:13 Min. : 8.57 Min. : -0.3660 Min. : 0.00000
Banco Cooperativo Espanol : 1 SI: 0 Piccole:13 SI: 0 1st Qu.:18.75 1st Qu.: 0.1490 1st Qu.: 0.00925
Banco de Sabadell SA : 1 Median :19.94 Median : 0.2780 Median : 0.01350
Banco Mare Nostrum SA-BNM : 1 Mean :21.14 Mean : 0.4725 Mean : 0.01908
Bankinter SA        : 1 3rd Qu.:25.60 3rd Qu.: 0.6380 3rd Qu.: 0.02525
Banque F_d_vale Mutualiste BFM:1 Max. :38.62 Max. : 1.5290 Max. : 0.05400
(Other)             : 7 NA's :1
NPLSuGrossLoans_10 aiuti_stato_dummy
Min. : 0.110 NO:10
1st Qu.: 4.830 SI: 3
Median : 5.590
Mean : 8.217
3rd Qu.:10.590
Max. :27.160
> summary(g10_4)
banca      statoIT dimensione_10 rispetta_requisito_10 leverage_10 roaa_10
Banca Carige SpA      : 1 NO: 0 Grandi : 5 NO:22 Min. : 8.67
Banca delle Marche SpA : 1 SI:22 Piccole:17 SI: 0 1st Qu.:21.14 1st Qu.: 0.1010
Banca Mediolanum SpA : 1 Median :29.63 Median : 0.2390
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA-Gruppo Monte dei Paschi di Siena: 1 Mean : 72.19 Mean : 0.2775
Banca popolare dell'Emilia Romagna : 1 3rd Qu.:45.07 3rd Qu.: 0.4520
Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. coop. : 1 Max. :1279.64 Max. : 0.9260
(Other)             :16
roaa_10      liquidita_10      NPLSuGrossLoans_10 aiuti_stato_dummy
Min. : -0.7670 Min. : 0.00300 Min. : 1.380 NO:19
1st Qu.: 0.1525 1st Qu.: 0.01100 1st Qu.: 7.620 SI: 3
Median : 0.2670 Median : 0.01400 Median : 9.330
Mean : 0.3062 Mean : 0.01482 Mean : 9.575
3rd Qu.: 0.4395 3rd Qu.: 0.01700 3rd Qu.:10.825
Max. : 1.9370 Max. : 0.03700 Max. :19.790
> summary(g10_5)
banca      statoIT dimensione_10 rispetta_requisito_10 leverage_10 roaa_10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : 1 NO:33 Grandi :33 NO:30 Min. : 13.00 Min. : -0.3530
Banco Financiero y de Ahorros SA-Bankia: 1 SI: 0 Piccole: 0 SI: 3 1st Qu.: 21.14 1st Qu.: 0.1010
Banco Popular Espanol SA : 1 Median : 29.63 Median : 0.2390
Banco Santander SA : 1 Mean : 72.19 Mean : 0.2775
Banque F_d_rative du Cr_dit Mutuel : 1 3rd Qu.: 45.07 3rd Qu.: 0.4520
Barclays Bank Plc : 1 Max. :1279.64 Max. : 0.9260
(Other)             :27
liquidita_10      NPLSuGrossLoans_10 aiuti_stato_dummy
Min. : 0.00000 Min. : 1.400 NO:18
1st Qu.: 0.00600 1st Qu.: 3.310 SI:15

```

Tavola 3.13 – Cluster analysis: summary

Statistic	Value	Statistic	Value
Median	:0.01400	Median	: 4.470
Mean	:0.02012	Mean	: 4.894
3rd Qu.	:0.02500	3rd Qu.	: 6.060
Max.	:0.07400	Max.	:13.840


```

> summary(g11_1)
banca      statoit dimensione_11 rispetta_requisito_11 leverage_11
Banca Agricola Popolare di Ragusa SCARL      :1 NO:0 Grandi:0 NO:0      Min. : 1.46
Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza - Alzate Brianza (Como):1 SI:15 Piccole:15 SI:15      1st Qu.: 6.76
Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl :1      Median :10.78
Banca Fideuram SpA                          :1      Mean :10.39
Banca Finnat Euramerica SpA                 :1      3rd Qu.:14.86
Banca Interbancaria di Investimenti e Gestioni :1      Max. :18.83
(Other)                                     :19
roa_11      liquidita_11      NPLSuGrossLoans_11 aiuti_stato_dummy
Min. : -4.5700 Min. :0.00000 Min. : 0.370 NO:15
1st Qu.: 0.2105 1st Qu.:0.00400 1st Qu.: 4.005 SI: 0
Median : 0.3460 Median :0.00800 Median : 5.730
Mean : 0.3332 Mean :0.01253 Mean :11.058
3rd Qu.: 0.6610 3rd Qu.:0.01650 3rd Qu.: 8.160
Max. : 3.2730 Max. :0.04300 Max. :77.730
  
```



```

> summary(g11_2)
banca      statoit dimensione_11 rispetta_requisito_11 leverage_11      roa_11      liquidita_11
AIB Group (UK) plc      : 1 NO:26 Grandi:3 NO:0      Min. : 3.91 Min. : -2.6470 Min. :0.00000
Banca March SA          : 1 SI:0 Piccole:23 SI:26      1st Qu.: 8.31 1st Qu.: 0.2372 1st Qu.:0.00850
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA: 1      Median :11.33 Median : 0.5390 Median :0.01500
Banco Caminos SA        : 1      Mean :11.54 Mean : 0.7137 Mean :0.05725
Banco Inversis SA       : 1      3rd Qu.:14.96 3rd Qu.: 0.9160 3rd Qu.:0.05875
BRD Banque Populaire    : 1      Max. :19.65 Max. : 3.8030 Max. :0.38200
(Other)                 :20
NPLSuGrossLoans_11 aiuti_stato_dummy
Min. : 0.070 NO:25
1st Qu.: 3.080 SI: 1
Median : 3.995
Mean : 5.912
3rd Qu.: 6.832
Max. :22.230
  
```



```

> summary(g11_3)
banca      statoit dimensione_11
Aareal Bank AG      :1 NO:12 Grandi:0
Banco Cooperativo Espanol :1 SI:0 Piccole:12
Banco Mare Nostrum SA-BMW :1
Bankinter SA        :1
Banque F_d_rale Mutualiste BFM :1
Caja Espana de Inversiones Salamanca y Soria Caja de Ahorros y Monte de Piedad-Caja Duero y Espa_a:1
(Other)             :1
rispetta_requisito_11 leverage_11      roa_11      liquidita_11      NPLSuGrossLoans_11 aiuti_stato_dummy
NO:12      Min. : 8.54 Min. :0.0650 Min. :0.0000 Min. : 0.260 NO:9
SI: 0      1st Qu.:16.95 1st Qu.:0.1310 1st Qu.:0.0100 1st Qu.: 5.255 SI:3
Median :20.61 Median :0.3195 Median :0.0155 Median : 7.495
Mean :22.40 Mean :0.4582 Mean :0.0295 Mean : 9.249
3rd Qu.:23.82 3rd Qu.:0.6072 3rd Qu.:0.0255 3rd Qu.:11.330
Max. :54.82 Max. :1.3760 Max. :0.1090 Max. :26.660
  
```



```

> summary(g11_4)
banca      statoit dimensione_11 rispetta_requisito_11 leverage_11
Banca Carige SpA      : 1 NO:0 Grandi:5 NO:24      Min. : 9.15
Banca delle Marche SpA : 1 SI:25 Piccole:20 SI:1      1st Qu.:13.20
Banca di Bologna - Credito Cooperativo : 1      Median :14.66
Banca Ifis SpA        : 1      Mean :16.17
Banca Mediolanum SpA : 1      3rd Qu.:18.19
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA-Gruppo Monte dei Paschi di Siena: 1      Max. :29.09
(Other)               :25
roa_11      liquidita_11      NPLSuGrossLoans_11 aiuti_stato_dummy
Min. : -1.9370 Min. :0.00000 Min. : 1.59 NO:22
1st Qu.: -0.8590 1st Qu.:0.01000 1st Qu.: 8.31 SI: 3
Median : 0.1410 Median :0.01600 Median :10.17
Mean : -0.1831 Mean :0.01572 Mean :11.08
3rd Qu.: 0.3990 3rd Qu.:0.02100 3rd Qu.:13.70
Max. : 0.9480 Max. :0.05100 Max. :23.77
  
```



```

> summary(g11_5)
banca      statoit dimensione_11 rispetta_requisito_11 leverage_11      roa_11
Banco de Sabadell SA : 1 NO:31 Grandi:31 NO:31      Min. : 13.01 Min. : -1.61100
Banco Financiero y de Ahorros SA-Bankia:1 SI:0 Piccole:0 SI:0      1st Qu.: 25.19 1st Qu.: 0.01950
Banco Popular Espanol SA : 1      Median : 29.85 Median : 0.19700
Banco Santander SA      : 1      Mean : 45.46 Mean : 0.04071
Banque F_d_rative du Cr_dit Mutuel : 1      3rd Qu.: 42.76 3rd Qu.: 0.27650
Barclays Bank Plc      : 1      Max. :309.21 Max. : 0.71600
(Other)                 :25
liquidita_11      NPLSuGrossLoans_11 aiuti_stato_dummy
Min. :0.00000 Min. : 0.500 NO:16
1st Qu.:0.00800 1st Qu.: 3.105 SI:15
Median :0.01500 Median : 4.350
Mean :0.02319 Mean : 5.023
3rd Qu.:0.02300 3rd Qu.: 6.580
Max. :0.08900 Max. :15.100
  
```



```

> summary(g12_1)
banca      statoit dimensione_12 rispetta_requisito_12 leverage_12
Banca Agricola Popolare di Ragusa SCARL      :1 NO:0 Grandi:0 NO:0      Min. : 1.420
Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza - Alzate Brianza (Como):1 SI:13 Piccole:13 SI:13      1st Qu.: 5.840
Banca Fideuram SpA                          :1      Median :10.700
Banca Finnat Euramerica SpA                 :1      Mean : 9.962
Banca Mediolanum SpA                        :1      3rd Qu.:12.720
Banca Popolare di Sondrio Societa Cooperativa per Azioni :1      Max. :16.670
(Other)                                     :17
roa_12      liquidita_12      NPLSuGrossLoans_12 aiuti_stato_dummy
Min. :0.0120 Min. :0.00000 Min. : 0.43 NO:13
1st Qu.:0.1300 1st Qu.:0.00300 1st Qu.: 4.86 SI: 0
Median :0.3930 Median :0.00600 Median : 5.48
Mean :0.8022 Mean :0.01162 Mean :12.86
3rd Qu.:1.6780 3rd Qu.:0.01400 3rd Qu.: 9.17
Max. :2.1840 Max. :0.04100 Max. :81.90
  
```



```

> summary(g12_2)
banca      statoit dimensione_12 rispetta_requisito_12 leverage_12      roa_12      liquidita_12
AIB Group (UK) plc      : 1 NO:25 Grandi:5 NO:0      Min. : 4.32 Min. : -9.7010 Min. :0.00000
Banca March SA          : 1 SI:0 Piccole:25 SI:25      1st Qu.: 7.91 1st Qu.: -1.0790 1st Qu.:0.00650
Banco Caminos SA        : 1      Median :12.29 Median : 0.2190 Median :0.02100
Banco Inversis SA       : 1      Mean :18.28 Mean : -0.5814 Mean :0.08746
Banque F_d_rale Mutualiste BFM: 1      3rd Qu.:15.16 3rd Qu.: 0.8220 3rd Qu.:0.07300
BRD Banque Populaire    : 1      Max. :177.69 Max. : 1.9670 Max. :0.85000
(Other)                 :19
NPLSuGrossLoans_12 aiuti_stato_dummy
Min. : 0.140 NO:24
1st Qu.: 3.500 SI: 1
Median : 5.430
Mean : 7.932
3rd Qu.:11.560
Max. :24.890
  
```



```

> summary(g12_3)
banca      statoit dimensione_12 rispetta_requisito_12 leverage_12
Banca Carige SpA      : 1 NO:0 Grandi:5 NO:27      Min. :10.36
Banca delle Marche SpA : 1 SI:27 Piccole:22 SI:0      1st Qu.:12.98
Banca di Bologna - Credito Cooperativo : 1      Median :13.98
Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl : 1      Mean :16.68
Banca Ifis SpA        : 1      3rd Qu.:17.95
Banca Interbancaria di Investimenti e Gestioni : 1      Max. :35.00
(Other)               :21
roa_12      liquidita_12      NPLSuGrossLoans_12 aiuti_stato_dummy
Min. : -2.3550 Min. :0.00000 Min. : 1.37 NO:24
1st Qu.: -0.7490 1st Qu.:0.0110 1st Qu.:10.49 SI: 3
Median : 0.0730 Median :0.0140 Median :11.85
Mean : -0.2673 Mean :0.0173 Mean :13.75
3rd Qu.: 0.2400 3rd Qu.:0.0240 3rd Qu.:17.35
Max. : 1.2980 Max. :0.0420 Max. :29.08
  
```

Tavola 3.13 – Cluster analysis: summary

```


> summary(g12_4)
                banca      statoIT dimensione_12
Aareal Bank AG      :1 NO:9 Grandi :0
Banco Cooperativo Espanol :1 SI:0 Piccole:9
Banco Mare Nostrum SA-BMW :1
Bankinter SA        :1
Caja Espana de Inversiones Salamanca y Soria Caja de Ahorros y Monte de Piedad-Caja Duero y Espa_a:1
Cofidis Participations SA :1
(Other)              :3
rispetta_requisito_12 leverage_12 roaa_12 liquidita_12 NPLsUGrossLoans_12 aiuti_stato_dummy
NO:9      Min. :-313.76 Min. : -6.376 Min. :0.00000 Min. : 0.24 NO:6
SI:0      1st Qu.:  8.26 1st Qu.: -3.693 1st Qu.:0.00700 1st Qu.: 4.61 SI:3
          Median : 18.42 Median : 0.212 Median :0.00900 Median :10.85
          Mean  : -17.31 Mean  : -1.208 Mean  :0.01944 Mean  :12.42
          3rd Qu.: 22.29 3rd Qu.: 0.560 3rd Qu.:0.01300 3rd Qu.:21.41
          Max.   : 70.11 Max.   : 1.064 Max.   :0.08800 Max.   :25.83

> summary(g12_5)
                banca      statoIT dimensione_12 rispetta_requisito_12 leverage_12 roaa_12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA :1 NO:35 Grandi :35 NO:31 Min. : 14.18 Min. : -6.8340
Banco de Sabadell SA                :1 SI:0 Piccole:0 SI:4 1st Qu.: 18.61 1st Qu.: -0.0420
Banco Financiero y de Ahorros SA-Bankia:1 Median : 26.41 Median : 0.1010
Banco Popular Espanol SA            :1 Mean : 34.19 Mean : -0.1393
Banco Santander SA                  :1 3rd Qu.: 36.65 3rd Qu.: 0.2480
Banque F_d_rative du Cr_dit Mutuel :1 Max. :187.75 Max. : 0.8150
(Other)                              :29
liquidita_12 NPLsUGrossLoans_12 aiuti_stato_dummy
Min. :0.00000 Min. : 0.270 NO:20
1st Qu.:0.01450 1st Qu.: 2.805 SI:15
Median :0.02600 Median : 4.230
Mean :0.03774 Mean : 5.772
3rd Qu.:0.05950 3rd Qu.: 7.365
Max. :0.11400 Max. :18.460


```

Fonte: elaborazioni su dati BvD

Figura 3.11 – Segmentazione binaria: alberi di classificazione



Classification tree – Anno 2012



Fonte: elaborazioni su dati BvD

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Nuovo Accordo di Basilea III avrà un impatto rilevante sull'attività gestionale delle banche. Vista la natura estremamente invasiva di tali implementazioni regolamentari, la sua introduzione ha subito numerose modifiche, rallentamenti e proroghe nel corso degli ultimi anni e la recente crisi internazionale né ha ulteriormente dilazionato e frammentato l'applicazione.

La predisposizione di un Nuovo Accordo si è resa necessaria in seguito ad alcune debolezze emerse dalle normative di vigilanza precedenti. *In primis*, buona parte delle banche che hanno subito rilevanti perdite durante la crisi del 2007 o furono salvate da interventi statali, presentavano un coefficiente patrimoniale largamente al di sopra di quello minimo imposto da Basilea II: non è sufficiente quindi prevedere una misura quantitativa minima del capitale, se il livello qualitativo dello stesso non è adeguato a raggiungere gli scopi per cui viene detenuto. Inoltre, per molte grandi banche internazionali negli ultimi anni, nonostante i valori di capitale di vigilanza siano stati in linea con i coefficienti patrimoniali minimi, queste presentavano valori elevati di leva finanziaria. In modo analogo numerosi grossi intermediari finanziari, abituati a contare sull'elevata liquidità del mercato interbancario, sono riusciti a superare la crisi solo grazie alle pesanti iniezioni di liquidità a basso costo poste in essere dalle banche centrali. Ciò ha portato all'introduzione di regole relative alle condizioni di leva finanziaria e liquidità dei gruppi bancari. Un altro effetto della normativa precedente che il Comitato, con il Nuovo Accordo, vorrebbe limitare è l'effetto sistemico di una crisi di una "too big to fail". In ultimo, non certo per importanza, la problematica forse più difficile da gestire: la tendenza prociclica di un Nuovo Accordo così invasivo può accentuare le fluttuazioni del ciclo economico (prociclità).

Il Comitato è intervenuto per risolvere le problematiche riportate con interventi tecnici e regolamentari di varia natura. La ridefinizione quantitativa, ma soprattutto qualitativa del patrimonio di vigilanza (più stringenti regole di patrimonializzazione) dovrebbero creare maggiori vincoli per le banche che si concretizzerà in una maggiore qualità del credito concesso. Sono stati introdotti dei Buffer di capitale (cd. cuscinetti di liquidità), tra i quali rientrano le misure volte a ridurre l'effetto prociclico anticipato. Gli indirizzi forniti ai legislatori nazionali dal Comitato per l'armonizzazione dei provvedimenti attuativi dovrebbero invece ridurre i rischi in caso di crisi globali.

Le analisi empiriche svolte nell'ultimo capitolo del presente lavoro si sono soffermate sulle difficoltà che gli intermediari europei avranno a rispettare i nuovi requisiti di capitale alla luce delle modifiche introdotte, alcune già in vigore per i bilanci del periodo 2013, da Basilea III. Per le analisi multivariate sono stati utilizzati metodi di apprendimento non supervisionato (*cluster analysis* e *classification tree*), che consentono di determinare gruppi di banche omogenee all'interno di un campione di riferimento. Il campione di 109 gruppi bancari per cui è stato possibile calcolare una *proxy* di *Common Equity Tier 1* (CET 1), relativi ai Paesi Italia, Germania, Francia, Spagna e Gran Bretagna, costituiscono un campione significativo del contesto europeo.

Dalle analisi esplorative di base sono emerse, all'interno del campione analizzato, diversità tra Paesi con riferimento alla *proxy* di *CET 1 ratio* e alla proporzione di intermediari che rispettano il requisito di capitale del 3,5%, già dagli anni 2010-2012. Le banche francesi e tedesche non presentano situazioni eccelse, ma mostrano un trend di miglioramento. Al contrario per i gruppi bancari italiani, invece, l'andamento è negativo: nel 2010 la proporzione era buona rispetto agli altri paesi, ma nel 2011 e poi nel 2012 peggiora sino ad avvicinarsi a quelle negative degli altri paesi (Francia e Germania). In Spagna la percentuale di intermediari che rispetta il requisito è maggiore (probabilmente merito dell'incisiva riforma degli ultimi anni che ha visto rilevanti, progressivi e costanti accorpamenti a seguito della recente crisi bancaria).

Anche il Regno Unito presenta un dato positivo. Si aggiunga che Spagna e Regno Unito mostrano un leggero trend al miglioramento.

Per Spagna e soprattutto Italia è interessante, vista la composizione stabile del campione, analizzare le differenze per dimensione: per le banche italiane è evidente come il peggioramento delle condizioni (in termini di numero di gruppi che non rispettano il requisito) riguardi in particolare i gruppi medio-piccoli italiani. Infatti nel 2010 18 gruppi bancari rispettano il requisito e 17 no; nel 2012 i gruppi che non rispettano il requisito diventano ben 22. Per i grandi gruppi italiani la proporzione è relativamente stabile (e negativa): tutti e 5 i gruppi non rispettano il requisito nel 2010 e nel 2012.

È dunque evidente che la situazione italiana è critica ed in netto peggioramento dal punto di vista della capitalizzazione di base. La maggior parte dei grandi gruppi dei Paesi europei non sembra comunque pronta per il passaggio a Basilea III, o comunque, avrà grosse difficoltà a rispettare i parametri di capitalizzazione. I gruppi medio-piccoli sembrerebbero invece più preparati al rispetto dei requisiti di capitale di base.

Una particolarità riscontrata dallo studio nella correlazione fra il valore assoluto del CET 1 e la redditività (*Net income*): le performance economiche incidono in maniera significativa sul CET1 nel 2010, ma quest'ultimo nel 2012 è statisticamente non correlato ad essa. È possibile che i gruppi bancari sino al 2010 abbiano accumulato capitale di vigilanza (*core*) anche in base alla redditività, ma nel 2011 e 2012 questo si slega dalle performance economiche e dipende da altre dinamiche (avvicinamento della data di introduzione della nuova regolamentazione sul capitale?).

Dalla *cluster analysis* emergono cinque cluster che garantiscono una struttura robusta per tutti e tre gli anni di analisi (confermata dall'applicazione della *classification tree*). L'interpretazione della partizione e della sua evoluzione nel tempo mostra differenti profili che si caratterizzano in base a Paese, dimensioni e performance. Le *italian good banks* hanno buone condizioni patrimoniali e reddituali, ma col tempo peggiorano leggermente e il gruppo si riduce (salti degli

intermediari in un gruppo “meno buono”). Ciò le discrimina dalle *no-italian good banks* che mostrano condizioni leggermente migliori e in miglioramento; fra l’altro questo gruppo si incrementa per numerosità.

In maniera antitetica il cluster delle *italian bad banks* peggiora nel tempo e si incrementa come numero di unità, mentre l’analogo gruppo delle non italiane si riduce e le condizioni rimangono tendenzialmente stabili.

Discorso differente per il gruppo delle *no-italian big bad banks*: è il cluster più corposo e rimane relativamente stabile nel tempo. La stragrande maggioranza degli intermediari nel cluster non rispetta i requisiti di capitale. L’indebitamento medio e mediano nel cluster è molto alto, sono bassi i valori di redditività, ma non è allarmante la condizione di liquidità. Sono rilevanti negativamente i valori di *Non Performing Loans*. Una buona proporzione ha ricevuto aiuti di stato nel periodo 2007-2011.

EXECUTIVE SUMMARY

- ✓ I grandi gruppi sembra che avranno più difficoltà a rispettare i requisiti più stringenti di capitale di vigilanza e questo è una delle motivazioni che sicuramente ha portato a rallentamenti e rinvii dell’applicazione della nuova regolamentazione.
- ✓ I gruppi italiani, rispetto a quelli europei, non hanno condizioni molto peggiori, ma sicuramente mostrano un deciso trend al peggioramento. Gli altri Paesi hanno un trend al miglioramento.
- ✓ Le banche spagnole, forse per via delle riforme di accorpamento, sembrano avere migliori condizioni di *CET 1 ratio*.
- ✓ Con riferimento a tali tematiche, Germania e Francia sembrano essere più simili rispetto alle altre realtà. All’interno del sistema bancario italiano vi sono banche *best capital performance* e banche *bad capital performance*, che mostrano diversità di performance rispetto alle altre realtà nazionali.

BIBLIOGRAFIA

- Aliano M., Lo Cascio M., *L'insostenibile leggerezza dei Bund tedeschi dell'area Euro*, Il Risparmio Review, 2/2013
- Allen L., Saunders A., *Credit Risk measurement - New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms* (Third Edition), John Wiley & Sons, Inc, 2010
- Bank for International Settlements (Basel Committee on Banking Supervision), *Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer*, 2010
- Amerise, L. e Piluso F. *L'asset allocation dei fondi hedge durante la crisi finanziaria: un'analisi empirica*, MPRA Paper N. 28178, 2011
- Bank for International Settlements (Basel Committee on Banking Supervision), *Riforme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Rafforzamento della regolamentazione e della vigilanza microprudenziali e introduzione di una dimensione macroprudenziale comprendente buffer di capitale* (http://www.bis.org/bcbs/basel3/b3summarytable_it.pdf)
- Bank for International Settlements (Basel Committee on Banking Supervision), *International convergence of capital measurement and capital standards*, 2004
- Bank for International Settlements, *Results of the comprehensive quantitative impact study*, 2010
- Breiman L., Friedman J.H., Olshen R.A., Stone C.J., *Classification and Regression Trees*, Wadsworth International Group, Belmont, California, 1984
- Cannata F., Casellina S., Guidi G., *Inside the labyrinth of Basel risk-weighted assets: how not to get lost*, Banca d'Italia, 2012
- Cannata F., D'Acunto G., Allegri A., Bevilacqua M., Chionsini G., Lentini T., Marino F., Trevisan G., *Il credito cooperativo alla sfida di Basilea 3: tendenze*,

impatti, prospettive, Questioni di Economia e Finanza (*Occasional paper*), Banca d'Italia, 2013

- Capriglione F., *Diritto delle banche degli intermediari finanziari e dei mercati*, Cacucci Editore, 2003
- Capriglione F., *L'ordinamento finanziario italiano* (II edizione), Cedam, 2010
- Catarineu-Rabell, E., P. Jackson, and D. Tsomocos, *Procyclicality and the New Basel Accord - Banks Choice of Loan Rating System*, Economic Theory, 2005
- Consob, *Relazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze*, 6 maggio 2013
- Council of the European Union, *Bank capital rules: Council confirms agreement with EP*, Press Release, 27/03/2013
- European Banking Authority, *Basel III monitoring exercise - Results based on data as of 30 June 2012*, 2013.
- Griffith-Jones, S, Spratt, S, *The Pro-Cyclical Effects of the New Basel Accord*, Chapter IV in "New Challenges of Crisis Prevention: Addressing Economic Imbalances in the North and Boom-Bust Cycles in the South", Jan Joost Teunissen, 2001
- Griffith-Jones, S, Spratt, S, *Will the Proposed New Basel Capital Accord have a Net Negative Effect on developing Countries?*, Institute of Development Studies, 2001
- Hakenes, H., und I. Schnabel, *Bank Size and Risk Taking under Basel II*, Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Bonn, 2005
- International Monetary Fund, *World Economic Outlook: Hopes, Realities, Risks*, Gennaio 2014
- Kashyap A., K., Stein J. C., *Cyclical Implications of the Basel-II Capital Standards*, Federal Reserve Bank of Chicago, 2004
- Kraeussl, R., *Do Credit Rating Agencies Add to the Dynamics of Emerging Market Crises?*, CFS Working Paper Series 2003/18, Center for Financial Studies (CFS), 2003

- Malavasi R., *I gruppi bancari europei e la crisi finanziari: un'analisi su dati di bilancio*, Il Risparmio Review, 2/2011
- Malavasi R., *Gli aiuti di stato ai gruppi bancari europei: un'analisi su dati di bilancio*, Il Risparmio Review, 2/2013
- Murtagh, F., Legendre, P., *Ward's hierarchical agglomerative clustering method: which algorithms implement Ward's criterion?* Journal of Classification, 2013
- Reisen, H. *Will Basel II Contribute to Convergence in International Capital Flows?*, Österreichische Nationalbank, 29. Volkswirtschaftliche Tagung, 2001
- Reisen, H., *Ratings since the Asian crisis*, Research programme on: Governing Finance and Enterprises: Global, Regional, National, OECD Development Centre, 2003
- Rime B., *New Basel Accord: Implications of the Coexistence Between the Standardized Approach and the Internal Ratings-Based Approach* (Working Paper), 2003
- Rime, B. (2005) *Will Basel II Lead to a Specialization of Unsophisticated Banks on High-Risk Borrowers?* International Finance, 8, 29-55.
- Romesbutg, H. C., *Cluster analysis for researchers*, Lulu Pres North Carolina, 2004
- Ruozi R., *Basilea 3 e le banche italiane*, Banche e banchieri, 3/2011
- Sorensen, C. K., Gutierrez J. M. P. *Euro area banking sector integration using hierarchical cluster analysis techniques*, European Central Bank (Edizione 627 di ECB working paper series), 2006
- Van Roy P., *Credit ratings and the standardised approach to credit risk in Basel II*, European Central Bank, Working paper series n. 517, 2005
- Ward, J.H., Jr., *Hierarchical grouping to optimize an objective function*, Journal of the American Statistical Association, 1963